

1^a SERIE SPECIALE

**DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE**

pedizione in abbonamento postale Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTI PRIMA

Roma - Mercoledì, 26 gennaio 1994

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

REDAZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

2. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 18 gennaio 1994 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Regione Sicilia - Attività regionale all'estero - Negoziazione e sottoscrizione di una dichiarazione di intenti sottoscritta dall'assessore al turismo *pro-tempore* della regione Sicilia e dal sig. Mohamad Jegham, Ministro del turismo e dell'artigianato della Repubblica di Tunisia, senza che lo Stato ne fosse messo preventivamente a conoscenza e pertanto in assenza di qualsivoglia intesa, consenso o autorizzazione dello stesso - Esorbitanza dalla sfera di competenza regionale, trattandosi di accordo bilaterale in materia di programmazione turistica che prevede l'apertura nei rispettivi territori di rappresentanze delle parti contraenti incaricate di promuovere il turismo, nonché di favorimento delle iniziative tendenti a incrementare i flussi turistici provenienti non solo verso i rispettivi Paesi, ma anche quelli provenienti da Paesi terzi, con possibili implicazioni nel settore della immigrazione clandestina - Violazione delle norme dello statuto speciale riguardanti le funzioni della regione, nonché dei principi enunciati dalla Corte costituzionale in tema di «potere estero» - Richiamo alla sentenza n. 290/1993.

(Dichiarazione di intenti sottoscritta a Palermo il 20 maggio 1993 dall'assessore al turismo *pro-tempore* della regione Sicilia e dal sig. Mohamad Jegham, Ministro del turismo e dell'artigianato della Repubblica di Tunisia)

Pag. 7

1. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 gennaio 1994 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Regione Trentino-Alto Adige Elezioni - Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali - Mancato adeguamento della legislazione della regione Trentino-Alto Adige ai principi contenuti nella legge 25 marzo 1993, n. 81 (relativi all'elezione diretta del sindaco, alla durata del mandato, alla adozione di due diversi sistemi elettorali previsti in relazione alla consistenza della popolazione, alla nomina dei componenti della giunta, alla pari opportunità in ordine alla presenza di entrambi i sessi nelle liste dei candidati, alla pubblicità delle spese elettorali) costituenti principi generali dell'ordinamento giuridico e norme fondamentali di riforma.

(Legge regione Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, art. 2, e successive modifiche ed integrazioni).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 5)

» 8

2. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 gennaio 1994 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Sanità pubblica - Regione Puglia - Inquadramento nei ruoli nominativi del personale dei servizi psichiatrici utilizzati ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72 - Possibilità, secondo il ricorrente, di interpretare la legge impugnata nel senso dell'inquadramento anche di personale con rapporto di lavoro convenzionato e incaricato in difformità dalla legislazione statale (legge n. 207/1985) ed in elusione della sentenza della Corte costituzionale n. 342/1990 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di legge di analogo contenuto della stessa regione - Violazione dei limiti della competenza regionale.

(Legge regione Puglia riapprovata il 21 dicembre 1993, n. 701, articolo unico, primo, secondo e quarto comma).

(Cost., art. 117)

12

N. 798. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Rossano del 23 novembre 1993.

Catasto - Ripristino fino al 31 dicembre 1993 del sistema di determinazione delle tariffe d'estimo sulla base del parametro della redditività anziché su quello del valore commerciale così come era previsto dal d.m. 27 settembre 1991 annullato dal t.a.r. Lazio con sentenza n. 1184/1992 - Riapertura dei termini previsti dalla norma impugnata nei confronti del Ministero delle finanze per produrre ricorsi alla commissione censuaria centrale - Attribuzione del compito di revisione degli estimi alla commissione censuaria nazionale con esautorazione delle commissioni distrettuali provinciali ed esclusione dell'interpello dei comuni interessati da parte degli u.f.e. - Straripamento del potere legislativo nel campo istituzionalmente riservato al potere giudiziario - Violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva per l'imposizione ai contribuenti, sia pure in via provvisoria, del pagamento di imposte nella misura stabilita con atti amministrativi - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

(D.-l. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75; d.-l. 9 agosto 1993, n. 287, art. 1; d.-l. 9 ottobre 1993, n. 405).

(Cost., artt. 3, 24, 102 e 103)

Pag. 13

N. 799. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Aosta del 12 novembre 1993.

Processo penale - Indagini preliminari - Conflitto tra g.i.p. e giudice del dibattimento - Prevalenza della decisione di quest'ultimo - Contrasto con il principio di soggezione del giudice alla sola legge e di precostituzione del giudice.

(C.P.P. 1988, art. 28, secondo comma).

(Cost., artt. 25, primo comma, e 101 cpv.)

16

N. 800. Ordinanza del pretore di Venezia del 21 ottobre 1993.

Procedimento civile - Amministrazioni dello Stato - Rappresentanza e difesa in giudizio - Giudizio innanzi al pretore - Possibilità di conferire la rappresentanza a propri funzionari, intesa l'Avvocatura dello Stato - Lesione del diritto di difesa in relazione all'effettività di un adeguato patrocinio - Violazione della prescrizione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale nonché del principio di uguaglianza per la previsione di una disciplina differenziata, per le amministrazioni dello Stato, in materia di rappresentanza in giudizio.

(R.D. 30 gennaio 1933, n. 1611, art. 3).

(Cost., artt. 3, 24 e 33, quinto comma)

18

N. 801. Ordinanza del pretore di Bolzano del 22 giugno 1993.

Processo penale - Norme di attuazione dello statuto per il Trentino-Alto Adige - Processo innanzi al pretore di Bolzano - Imputato di madre-lingua tedesca - Opzione dello stesso per lo svolgimento del giudizio in italiano (madre-lingua del difensore) - Prevista nullità assoluta per gli eventuali atti svolti in tedesco - Denunciata impossibilità per l'imputato di esprimersi in tedesco con violazione del diritto di autodifesa e delle garanzie previste dallo statuto provinciale - Disparità di trattamento rispetto ad analoga previsione nel codice di procedura penale per cui è prevista solo la nullità relativa degli atti.

(D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 17, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 24; statuto Trentino-Alto Adige, art. 100)

19

N. 802. Ordinanza del pretore di Bolzano del 22 giugno 1993.

Processo penale - Norme di attuazione dello statuto per il Trentino-Alto Adige - Processo innanzi al pretore di Bolzano - Imputato di madre-lingua tedesca - Opzione dello stesso per lo svolgimento del giudizio in italiano (madre-lingua del difensore) - Prevista nullità assoluta per gli eventuali atti svolti in tedesco - Denunciata impossibilità per l'imputato di esprimersi in tedesco con violazione del diritto di autodifesa e delle garanzie previste dallo statuto provinciale - Disparità di trattamento rispetto ad analoga previsione nel codice di procedura penale per cui è prevista solo la nullità relativa degli atti.

(D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 17, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 24; statuto Trentino-Alto Adige, art. 100)

21

803. Ordinanza della corte di appello di Firenze del 6 luglio 1993.

Miniere - Concessionari di miniere di sale - Assoggettamento dell'estrazione del sale a concessione traslativa onerosa, aggiuntiva a quella della concessione mineraria d'tutela della riserva monopolistica esercitata dallo Stato ai sensi dell'art. 1 della legge impugnata - Ingiustificato deteriore trattamento dei concessionari delle miniere di sale rispetto alla generalità degli altri concessionari di miniere.

(Legge 17 luglio 1942, n. 907, art. 3, n. 1).

(Cost., art. 3)

Pag. 22

804. Ordinanza del pretore di Savona dell'11 novembre 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Prestazioni previdenziali per soggetti affetti da tubercolosi - Sostituzione al termine di decadenza quinquennale, già previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria, del più breve termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Applicazione di tale normativa a tutti i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione *de qua* - Irragionevole disparità di trattamento ed incidenza sui principi della difesa in giudizio e della tutela giurisdizionale.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, secondo e quarto comma, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 3, 24 e 113)

» 29

s. 805. Ordinanza del pretore di Savona dell'11 novembre 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Prestazioni previdenziali per soggetti affetti da tubercolosi - Sostituzione al termine di decadenza quinquennale, già previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria, del più breve termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Applicazione di tale normativa a tutti i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione *de qua* - Irragionevole disparità di trattamento ed incidenza sui principi della difesa in giudizio e della tutela giurisdizionale.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, secondo e quarto comma, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 3, 24 e 113)

» 31

8. 806. Ordinanza del pretore di Savona dell'11 novembre 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Prestazioni previdenziali per soggetti affetti da tubercolosi - Sostituzione al termine di decadenza quinquennale, già previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria, del più breve termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Applicazione di tale normativa a tutti i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione *de qua* - Irragionevole disparità di trattamento ed incidenza sui principi della difesa in giudizio e della tutela giurisdizionale.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, secondo e quarto comma, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 3, 24 e 113)

» 32

N. 807. Ordinanza del pretore di Savona dell'11 novembre 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Prestazioni previdenziali per soggetti affetti da tubercolosi - Sostituzione al termine di decadenza quinquennale, già previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria, del più breve termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Applicazione di tale normativa a tutti i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione *de qua* - Irragionevole disparità di trattamento ed incidenza sui principi della difesa in giudizio e della tutela giurisdizionale.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, secondo e quarto comma, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 3, 24 e 113)

32

N. 808. Ordinanza del tribunale della libertà di Reggio Calabria del 16 marzo 1993.

Processo penale - Misure cautelari personali (nella specie: custodia in carcere) - Decisione con cui il tribunale della libertà, accogliendo l'appello del p.m., dispone una misura cautelare - Sospensione dell'esecutività della decisione finché non sia divenuta definitiva - Incentivo alla proposizione di ricorsi per cassazione del tutto dilatori - Ingiustificata disuguaglianza tra i poteri del g.i.p. (il cui provvedimento è immediatamente esecutivo) e quelli del tribunale della libertà - Difetto di delega.

(C.P.P. 1988, art. 310, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 13, secondo comma, è 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, terzo comma, n. 3)

N. 809. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino del 15 dicembre 1992.

Ordinamento penitenziario - Condannati affetti da a.i.d.s. - Differimento dell'esecuzione della pena previsto come obbligatorio, anziché facoltativo, come stabilito per altre categorie di malati gravi (soggetti affetti da tumore o diabetici) - Riserva ai primi di un trattamento ingiustificatamente privilegiato - Incidenza sul diritto da riconoscersi alle vittime dei reati alla effettiva punizione dei medesimi.

(C.P., art. 146, n. 3, modificato dal d.l. 12 novembre 1992, n. 431).

(Cost., artt. 2 e 3)

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 2

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 18 gennaio 1994
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Regione Sicilia - Attività regionale all'estero - Negoziazione e sottoscrizione di una dichiarazione di intenti sottoscritta dall'assessore al turismo *pro-tempore* della regione Sicilia e dal sig. Mohamad Jegham, Ministro del turismo e dell'artigianato della Repubblica di Tunisia, senza che lo Stato ne fosse messo preventivamente a conoscenza e pertanto in assenza di qualsivoglia intesa, consenso o autorizzazione dello stesso - Esorbitanza dalla sfera di competenza regionale, trattandosi di accordo bilaterale in materia di programmazione turistica che prevede l'apertura nei rispettivi territori di rappresentanze delle parti contraenti incaricate di promuovere il turismo, nonché di favorimento delle iniziative tendenti a incrementare i flussi turistici provenienti non solo verso i rispettivi Paesi, ma anche quelli provenienti da Paesi terzi, con possibili implicazioni nel settore della immigrazione clandestina - Violazione delle norme dello statuto speciale riguardanti le funzioni della regione, nonché dei principi enunciati dalla Corte costituzionale in tema di «potere estero» - Richiamo alla sentenza n. 290/1993.

(Dichiarazione di intenti sottoscritta a Palermo il 20 maggio 1993 dall'assessore al turismo *pro-tempore* della regione Sicilia e dal sig. Mohamad Jegham, Ministro del turismo e dell'artigianato della Repubblica di Tunisia).

Ricorso: il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, propone conflitto di attribuzione contro la regione Sicilia, in persona del presidente della giunta regionale in carica, in occasione di un accordo definito «dichiarazione di intenti», sottoscritto a Palermo il 20 maggio 1993 dal dott. Giovanni Palillo, assessore al turismo *pro-tempore* della regione Sicilia e dal sig. Mohamad Jegham, Ministro del turismo e dell'artigianato della Repubblica di Tunisia, atto solo recentemente pervenuto a conoscenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1. — In data 3 novembre 1993 il presidente della regione Sicilia ha trasmesso, in quanto sollecitata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una nota (ricevuta in data 10 novembre) contenente il testo di un accordo denominato «dichiarazione di intenti» in materia di turismo, firmata a Palermo il giorno 20 maggio 1993 dall'assessore al turismo, sport, spettacolo, comunicazioni e trasporti e dal Ministro del turismo e dell'artigianato della Repubblica di Tunisia.

L'accordo testè menzionato (e del quale si unisce copia) è stato negoziato e sottoscritto all'insaputa dello Stato, e quindi *a fortiori* in assenza di qualsivoglia intesa o consenso o autorizzazione del medesimo; ciò di per sé costituisce violazione dello statuto speciale che disciplina le funzioni della regione, nonché delle relative norme di attuazione, segnatamente dell'art. 2 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, nonché dei principi risultanti dagli indirizzi ed insegnamenti dati da codesta Corte in tema di cosiddetto «potere estero».

L'accordo risulta pertanto «illegittimo per essere stato sottoscritto dall'assessore regionale senza che fosse stato preventivamente informato il Governo per acquisirne la necessaria intesa o consenso», come costantemente ritenuto da codesta Corte costituzionale (cfr. da ultimo, sentenza n. 290 dell'11-24 giugno 1993 resa in occasione di conflitto sollevato dallo Stato avverso regione Sardegna).

Inoltre il documento risulta firmato dai rappresentanti di due enti non omologhi, stante il fatto che il Ministro tunisino è un membro del Governo centrale di Tunisi, mentre in proposito la giurisprudenza di codesta Corte è ferma nello stabilire che gli enti contraenti debbono essere «di norma omologhi».

2. — Sul piano sostanziale il documento in parola, nonostante l'anodina denominazione di «dichiarazione di intenti», appare configurarsi come vero e proprio accordo bilaterale in materia di promozione turistica che prefigura l'assunzione di iniziative e di programmi congiunti manifestamente esorbitanti dalla competenza regionale. In questo ambito è particolarmente significativo l'art. 4 che prevede l'apertura nei rispettivi territori di rappresentanze delle parti contraenti incaricate di promuovere il turismo.

Sempre sul piano sostanziale e sotto il profilo della implicazione politica, l'accordo prefigura l'assunzione di iniziative tendenti ad incrementare flussi turistici provenienti non solo verso i rispettivi paesi ma anche da «quelli provenienti dai Paesi terzi» (art. 1), tematica questa che per le sue possibili implicazioni nel settore della immigrazione clandestina deve essere rigorosamente riservata alla esclusiva competenza delle autorità governative centrali per la necessaria regolamentazione.

3. Si rileva infine che il documento è stato sottoscritto per la regione da un assessore, non risulta se a tanto abilitato; sicché potrebbero aversi altre ragioni di illegittimità con riguardo alle disposizioni organizzative (statutarie e non) dell'ente regione.

Per quanto precede si chiede:

1) *sia dichiarato che non spetta alla regione Sicilia stipulare l'accordo sopra menzionato:*

- a) *con la Repubblica di Tunisia;*
- b) *senza previamente informare lo Stato ed ottenere l'intesa o il consenso o l'autorizzazione;*
- c) *per natura e contenuti esorbitante dalle competenze regionali;*
- d) *mediante sottoscrizione di un assessore.*

2) *siano annullati tutti gli atti della regione anteriori e successivi alla «dichiarazione» di che trattasi, nonché l'adesione della regione alla «dichiarazione» medesima.*

Si depositeranno i documenti sopra indicati.

Roma, addì 7 gennaio 1994

Giorgio ZAGARI, *vice avvocato generale dello Stato*

94C0052

N. 1

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 gennaio 1994
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

Regione Trentino-Alto Adige - Elezioni - Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali - Mancato adeguamento della legislazione della regione Trentino-Alto Adige ai principi contenuti nella legge 25 marzo 1993, n. 81 (relativi all'elezione diretta del sindaco, alla durata del mandato, alla adozione di due diversi sistemi elettorali previsti in relazione alla consistenza della popolazione, alla nomina dei componenti della giunta, alla pari opportunità in ordine alla presenza di entrambi i sessi nelle liste dei candidati, alla pubblicità delle spese elettorali) costituenti principi generali dell'ordinamento giuridico e norme fondamentali di riforma.

(Legge regione Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, art. 2, e successive modifiche ed integrazioni).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 5).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dell'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, domicilia, contro la Regione Trentino-Alto Adige, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore*, per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 2 legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, recante «Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali» e successive modifiche, di cui all'art. 1 della L.r. 14 agosto 1967, n. 15, ed all'art. 1 della L.r. 10 agosto 1974, n. 6; dell'art. 4 della L.r. 14 agosto 1967, n. 15, dell'art. 6, secondo comma, della L.r. 6 dicembre 1986, n. 11 e dell'art. 7 primo comma, della L.r. 4 gennaio 1993, n. 1; dell'art. 6 della L.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive leggi di mod. ed int. e dell'art. 10 della L.r. 4 gennaio 1993, n. 1, degli artt. 14, 15 e 33 della L.r. 6 aprile 1956, n. 5; dell'art. 21 della L.r. 10 agosto 1974, n. 6; dell'art. 15 della L.r. 6 aprile 1956, n. 5 e dell'art. 21 della L.r. 10 agosto 1974, n. 6; ancora dell'art. 65, lett. b), della L.r. 6 aprile 1956, n. 5 come mod. dall'art. 45, secondo comma, della L.r. 19 settembre 1963, n. 28; dell'art. 24 della L.r. 21 ottobre 1963, n. 29 e dell'art. 15 della L.r. 4 gennaio 1993, n. 1; dell'art. 13, lett. n), secondo comma, L.r. 4 gennaio 1993, n. 1; dell'art. 5 della L.r. 6 aprile 1956, n. 5, dell'art. 2 della L.r. 14 agosto 1967, n. 15, e dell'art. 10 della L.r. 4 gennaio 1993, n. 1; dell'art. 11 della L.r. 6 aprile 1956, n. 5; dell'art. 5 della L.r. 6 aprile 1956, n. 5, come mod. dall'art. 4 della L.r. 6 dicembre 1986, n. 11 e dell'art. 9 della L.r. 4 gennaio 1993, n. 1; dell'art. 8 della L.r. 6 aprile 1956, n. 5, come mod. dall'art. 2 della L.r. n. 11 1970, e dell'art. 5 della L.r. 6 dicembre 1986, n. 11; dell'art. 4 della L.r. 4 gennaio 1993, n. 1, il tutto con riferimento all'art. 2, secondo e terzo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

Come è noto, lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige all'art. 4 (e poi al 5) attribuisce alla regione la potestà legislativa cd. primaria in materia di ordinamento degli enti locali: tale potestà deve essere esercitata nel rispetto, fra l'altro, delle «norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica» e dei «principi stabiliti dalle leggi dello Stato».

Con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, sono state dettate le norme di attuazione dello statuto per quanto concerne il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali. Secondo l'art. 2, primo comma, detta legislazione deve essere adeguata ai principi e norme costituenti i limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato, entro sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le norme recate dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 (in *Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 1993) relative alla elezione diretta del sindaco, alla durata del mandato, alla adozione di due diversi sistemi elettorali previsti in relazione alla consistenza della popolazione, alla nomina dei componenti della giunta, alla pari opportunità in ordine alla presenza di entrambi i sessi nelle liste dei candidati, alla pubblicità delle spese elettorali, costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico e norme fondamentali di riforma.

Le dette norme riformando il sistema di elezione degli organi dei comuni, hanno attribuito a tutti i cittadini il potere politico di eleggere direttamente il sindaco. Il mancato adeguamento della legislazione della regione Trentino-Alto Adige a tale principio concreterebbe, per i cittadini della regione, una limitazione del diritto di voto, in violazione del terzo comma dell'art. 48 della Costituzione.

La diversa durata del mandato del sindaco e degli altri organi comunali, prevista dalle leggi della regione, la mancata previsione in dette leggi della nomina degli assessori da parte del sindaco, della non rieleggibilità del sindaco e degli assessori comunali dopo due mandati consecutivi, il permanere di una notevolissima differenza per la regione Trentino-Alto Adige nell'adozione dei due sistemi elettorali in relazione alla popolazione, si pongono in contrasto con le norme fondamentali della riforma del sistema elettorale locale e con il principio di uguaglianza dell'art. 3 della Costituzione, poiché attuano trattamenti diversi a parità di condizioni. Le norme della legge n. 81/1993 intese ad attuare la parità dei sessi nell'ambito dell'elettorato passivo sono da considerarsi formulate in attuazione dell'art. 3 della Costituzione.

Le statuizioni relative alla pubblicità delle spese elettorali si configurano come attuative dell'istituto della trasparenza, che potrebbe ormai ritenersi recepito quale principio generale dell'ordinamento. La regione Trentino-Alto Adige, competente, ai sensi dell'art. 4 (e 5) dello statuto, così come modificato dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, in materia di ordinamento degli enti locali, non ha provveduto ad adeguare la propria legislazione ai detti principi generali entro i sei mesi previsti dal primo comma, art. 2, del d.lgs. n. 266/1992, cit.

Il Governo ha, pertanto, deliberato — delibera allegata al presente atto — di adire codesta ecc.ma Corte costituzionale, a mente del secondo e terzo comma, art. 2, del d.lgs. n. 266/1992, alle modificazioni in materia

I motivi di contrasto fra la legislazione regionale ed i principi fondamentali sopra cennati sono di seguito illustrati.

1) Risultano non adeguati all'art. 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, relativo alla composizione del consiglio comunale, l'art. 2 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5, così come mod. dall'art. 1 della l.r. 14 agosto 1967, n. 15 e dell'art. 1 della l.r. 10 agosto 1974, n. 6.

Il numero dei consiglieri comunali previsto dalle citate leggi regionali è, infatti, notevolmente superiore, a parità di popolazione, a quello previsto dalla legge dello Stato per tutti i comuni. Non è, altresì, adeguato l'art. 7 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1, nella parte in cui riserva alla legge regionale la fissazione del numero dei consiglieri. Il mancato adeguamento influisce anche sull'ammontare complessivo dell'indennità di cui all'art. 31 della legge n. 81/1993, ponendosi in contrasto con gli indirizzi della politica economica nazionale.

2) L'art. 2, primo comma, della legge n. 81/1993 dispone che la durata in carica del sindaco e dei consiglieri comunali è di quattro anni.

Con tale principio generale contrastano l'art. 4 della l.r. n. 15/1967, che prevede in cinque anni la durata in carica dei consigli comunali, il secondo comma dell'art. 6 della l.r. 6 dicembre 1986, n. 11 e l'art. 7 della l.r. n. 1/1993, che riserva alla legge regionale la regolamentazione della durata in carica del consiglio comunale.

3) L'art. 6 della l.r. n. 5/1956, le successive leggi regionali di modifica ed integrazione e l'art. 10 della l.r. n. 1/1993 non prevedono la non immediata rieleggibilità di chi ha ricoperto, per due mandati successivi, la carica di sindaco, come invece disposto dall'art. 2 della legge n. 83/1993.

4) Il quinto comma dell'art. 3 della legge n. 83/1993 prevede che con la lista dei candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

A tali disposizioni, imprescindibilmente connesse con l'elezione diretta del sindaco e con la necessità che il corpo elettorale si possa esprimere immediatamente su tale programma, avrebbe dovuto adeguarsi la normativa regionale in materia, art. 33 della l.r. n. 5/1956.

5) L'art. 5 della legge n. 83/1993 prevede l'adozione del sistema maggioritario nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

L'art. 21 della l.r. n. 6/1974 prevede l'adozione del sistema maggioritario per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti. Tale marcata difformità costituisce violazione di un principio generale, laddove si consideri che la legge nazionale ha anche inteso estendere l'applicazione del sistema maggioritario.

6) Le altre disposizioni recate dal sopra citato art. 5, relative al collegamento della candidatura alla carica di sindaco ad una lista ed alla rappresentanza dei due sessi, alla facoltà di votare per il candidato alla carica di sindaco e di esprimere preferenza per un solo candidato alla carica di consigliere comunale compresa nella lista collegata, all'elezione del sindaco ed all'eventuale ballottaggio, all'attribuzione dei voti alla lista, all'attribuzione alla lista che ha riportato il maggior numero di voti di due terzi seggi e alla ripartizione proporzionale dei restanti seggi, sono direttamente collegate alla elezione diretta del sindaco, alla attuazione della pari opportunità ed all'attuazione del sistema elettorale maggioritario.

Costituiscono, pertanto, norme fondamentali di riforma elettorale alle quali la normativa regionale in materia (art. 14 della l.r. n. 5/1956) non è adeguata.

7) Le disposizioni recate dall'art. 6 della legge n. 81/1993, relative all'elezione diretta del sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, alla dichiarazione di collegamento con una o più liste, alla possibilità, per l'elettore, di votare per un candidato anche non collegato alla lista prescelta, alla necessità della maggioranza assoluta dei voti validi per l'elezione a sindaco al primo turno, al secondo turno ed all'eventuale ballottaggio, alle conseguenze dell'impedimento dei candidati ammessi al ballottaggio, alla facoltà di collegamento con ulteriori liste, alla proclamazione del sindaco, specificano la procedura attraverso la quale si concreta la nuova forma di elezione diretta del sindaco.

La loro applicazione è da ritenersi, pertanto, necessaria all'attuazione della riforma elettorale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

L'art. 15 della l.r. n. 5/1956, quindi, è incostituzionale nella parte in cui non prevede la detta procedura; egualmente è incostituzionale l'art. 21 della l.r. n. 6/1974 che, modificando la precedente normativa regionale, ha stabilito in 1.000 abitanti il limite oltre il quale si applica il sistema elettorale differenziato rispetto a quello espressamente definito maggioritario.

8) Le disposizioni di cui all'art. 7 relative alla rappresentanza dei due sessi (come mod. dall'art. 2 della legge 15 ottobre 1993, n. 415), al collegamento delle liste, all'assegnazione del 60% dei seggi, all'elezione a consiglieri dei candidati alla carica di sindaco collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio, rivestono fondamentale carattere innovativo rispetto alla precedente normativa in materia elettorale.

Con tali disposizioni risultano confliggenti l'art. 15 della l.r. n. 5/1956 e l'art. 65, lett. b), della predetta legge, così come mod. dall'art. 45 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28.

9) L'art. 12 della legge n. 81/1993 prevede espressamente la responsabilità del sindaco nell'amministrazione del comune.

Tale esplicita previsione, che appare discendere dall'ampliamento dei poteri del sindaco, attuato con la legge in parola, non trova analoga previsione nell'art. 24 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29 e nell'art. 15 della l.r. n. 1/1993.

10) La legislazione regionale non prevede la nomina da parte del sindaco dei rappresentanti del comune presso enti ed istituzioni ai sensi dell'art. 13 della legge n. 81/1993.

Consegue la illegittimità costituzionale dell'art. 13, lett. n), secondo comma, della l.r. n. 1/1993.

11) Le disposizioni di cui all'art. 16 della legge, relative all'elezione diretta del sindaco, alla nomina da parte del sindaco dei componenti della giunta, alla comunicazione al consiglio di tale nomina unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, alla discussione, all'approvazione degli indirizzi da parte del consiglio, al divieto della nomina ad assessore da parte di chi ha ricoperto la detta carica nei due precedenti mandati, alla possibilità di revoca, da parte del sindaco, di uno o più assessori, costituiscono principi generali e norme fondamentali della riforma elettorale nei comuni. Risultano, pertanto, confliggenti con le disposizioni dell'art. 16 della legge n. 81/1993, l'art. 5 della l.r. n. 5/1956, l'art. 2 della l.r. n. 15/1967 e l'art. 10 della l.r. n. 1/1993.

12) Il primo comma dell'art. 20 della legge n. 81/1993 prevede la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio in caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco.

Tale norma fondamentale connessa con la maggiore rilevanza che la legge ha attribuito alla figura del sindaco, non è presente nella legislazione regionale in materia.

13) Il comma primo dell'art. 21 della legge n. 81/1993 richiama i casi di scioglimento dei consigli comunali di cui all'art. 39 della legge n. 142/1990 (atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge, motivi di ordine pubblico, dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco, dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri, mancata approvazione nei termini del bilancio). Il comma secondo dell'art. 21 prevede la nomina di un commissario nei casi di scioglimento diversi da quelli connessi con la figura del sindaco.

Si ritiene doversi richiedere la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11 della l.r. n. 5/1956, nella parte in cui non prevede le esaminate disposizioni dell'art. 21 della legge n. 81/1993.

14) Risultano contrastanti con il terzo e quarto comma dell'art. 23 della legge n. 81/1993, l'art. 5 della l.r. n. 5/1956, come mod. dall'art. 4 della l.r. n. 11/1986 ed il secondo comma dell'art. 9 della l.r. n. 1/1993, laddove prevedono l'elezione degli assessori da parte del consiglio comunale e non la loro nomina da parte del sindaco e nella parte in cui non prevedono o limitano la possibilità di elezione di assessori anche al di fuori dei componenti del consiglio.

15) L'art. 25 della legge (primo, secondo e terzo comma) prevede l'incompatibilità tra le cariche di assessore e consigliere nei comuni con oltre 15 mila abitanti. Il quarto comma del detto articolo prevede l'incompatibilità del coniuge, dei parenti o affini del sindaco fino al terzo grado con la carica di assessore o di rappresentante del comune.

Risultano non adeguati l'art. 8 della l.r. n. 5/1956, come mod. dall'art. 2 della l.r. n. 11/1970 e l'art. 5 della l.r. n. 11/1986 nella parte in cui non prevedono le dette disposizioni.

16) Non risulta adeguato all'art. 27 della legge, l'art. 4 della l.r. n. 1/1993, nella parte in cui non prevede che gli statuti comunali stabiliscano norme per assicurare condizioni di parità tra uomo e donna e la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali.

17) In ottemperanza al principio della trasparenza, la legislazione regionale in materia di elezioni locali deve essere adeguata alle disposizioni relative alla pubblicità delle spese elettorali recate dall'art. 30 della legge.

Si ritiene opportuno, per completezza, notare come alcune disposizioni particolari delle leggi regionali nella materia in esame solo apparentemente sono in contrasto con la legislazione nazionale.

Il primo comma dell'art. 23 della legge n. 81/1993 stabilisce il numero degli assessori in relazione alla popolazione dei comuni: tale numero è inferiore a quello previsto dall'art. 9 della l.r. n. 1/1993.

Detta difformità, peraltro, appare giustificabile, dovendosi tener conto della necessità della rappresentanza dei gruppi linguistici (italiano tedesco e ladino) nelle giunte comunali della provincia di Bolzano.

Non appare poi costituire enunciazione di un principio generale, né è collegata ai principi generali della legge, la fissazione del numero dei sottoscrittori nelle liste di cui all'art. 3 della legge n. 81/1993: l'art. 9 della l.r. 12 maggio 1978, n. 7, pertanto, laddove prevede un numero diverso di sottoscrittori a parità di popolazione, non presta il fianco a censure di legittimità costituzionale.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Presidente del Consiglio dei Ministri conclude perché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale:

dell'art. 2 della l.r. Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, come mod. dall'art. 1 della l.r. 14 agosto 1967, n. 15 e dell'art. 1 della l.r. 10 agosto 1974, n. 36, in relazione all'art. 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81;

dell'art. 4 della l.r. n. 15/1967, dell'art. 6 della l.r. n. 11/1986, dell'art. 7 della l.r. n. 1/1993, in relazione all'art. 2 della legge n. 81/1993;

dell'art. 6 della l.r. n. 5/1956 e le succ. l.r. di mod. ed int. e dell'art. 10 della l.r. n. 1/1993, in relazione all'art. 2 della legge n. 81/1993;

dell'art. 33 della l.r. n. 5/1956, in relazione all'art. 3, della legge n. 81/1993;

dell'art. 21 della l.r. n. 6/1974, in relazione all'art. 5 della legge n. 81/1993;

dell'art. 14 della l.r. n. 5/1956, in relazione all'art. 5 della legge n. 81/1993, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo comma;

dell'art. 15 della l.r. n. 5/1956 e dell'art. 21 della l.r. n. 6/1974, in relazione all'art. 6 della legge n. 81/1993;

dell'art. 15 della l.r. n. 5/1956 e dell'art. 65, lett. b), stessa legge, come mod. dall'art. 45, secondo comma, della l.r. 19 settembre 1963, n. 28, in relazione all'art. 7 della legge n. 81/1993, come mod. dall'art. 2 della legge 15 ottobre 1993, n. 415;

dell'art. 24 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29, e dell'art. 15 della l.r. n. 1/1993, in relazione all'art. 12 della legge n. 81/1993;

dell'art. 13, lett. n), secondo comma, della l.r. n. 1/1993 in relazione all'art. 13 della legge n. 81/1993; dell'art. 5 della l.r. n. 5/1956; dell'art. 2 della l.r. n. 15/1967 e dell'art. 10 della l.r. n. 1/1993, in relazione all'art. 16 della legge n. 81/1993;

della legislazione regionale in materia in quanto non contemplano le disposizioni di cui al primo comma, dell'art. 20 della legge n. 81/1993;

dell'art. 11 della l.r. n. 5/1956, in relazione all'art. 21 della legge n. 81/1993;

dell'art. 5 della l.r. n. 5/1956, come mod. dall'art. 4, della l.r. n. 11/1986 e dell'art. 9, secondo comma, della l.r. n. 1/1993, in relazione all'art. 23 della legge n. 81/1993;

dell'art. 8 della l.r. n. 5/1956 come mod. dall'art. 2 della l.r. n. 11/1970 e dell'art. 5 della l.r. n. 11/1986, in relazione all'art. 25 della legge n. 81/1993;

dell'art. 4 della l.r. n. 1/1993, in relazione all'art. 27 della legge n. 81/1993;

della legislazione regionale, in quanto non adeguata all'art. 30 della legge n. 81/1993.

Roma, addì 20 dicembre 1993

Gaetano ZOTTA, avvocato dello Stato

94C0053

N. 2

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 gennaio 1994.
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

Sanità pubblica - Regione Puglia - Inquadramento nei ruoli nominativi del personale dei servizi psichiatrici utilizzati ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72 - Possibilità, secondo il ricorrente, di interpretare la legge impugnata nel senso dell'inquadramento anche di personale con rapporto di lavoro convenzionato e incaricato in difformità dalla legislazione statale (legge n. 207/1985) ed in elusione della sentenza della Corte costituzionale n. 342/1990 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di legge di analogo contenuto della stessa regione - Violazione dei limiti della competenza regionale.

**(Legge regione Puglia riapprovata il 21 dicembre 1993, n. 701, articolo unico, primo, secondo e quarto comma).¹
(Cost., art. 117).**

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma *ope legis* domicilia, contro la regione Puglia, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore*, per la declaratoria di incostituzionalità della legge regionale riapprovata a maggioranza assoluta dal consiglio regionale della regione Puglia con delibera n. 701 del 21 dicembre 1993, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1993 recante «disposizioni integrative della l.r. 30 luglio 1990, n. 34, per l'inquadramento nei ruoli nominativi del personale dei servizi psichiatrici utilizzati ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della l.r. 20 giugno 1980, n. 72».

Il testo legislativo era stato approvato dal consiglio regionale della regione Puglia una prima volta nella seduta del 18 maggio 1993.

Il Governo aveva rinviato il testo alla regione con le seguenti osservazioni «1) la formulazione adottata dall'articolo unico prevedente inquadramento in ruolo personale istituti psichiatrici convenzionati, sembra poter consentire anche in relazione a diverse date 30 giugno 1984 e 12 giugno 1985 presenza in servizio personale interessato inquadramento in ruolo dipendenti istituti stessi con rapporto di lavoro convenzionato e incaricato, in difformità da legislazione statale di riferimento di cui alla legge n. 207/1985 e da disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 342/1990; 2) quarto comma medesimo articolo unico consente immissione figure professionali non più presenti ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 384/1990 ...».

La regione, di tali osservazioni, non ne ha recepito nessuna, riapprovando il medesimo testo di cui alla seduta precedente.

La legge in questione è però sicuramente incostituzionale.

Occorre premettere che in materia di *status* giuridico del personale delle u.s.l. alle regioni spetta soltanto, ai sensi dell'art. 47, quarto comma, della legge n. 833/1978, il potere di emanare norme di attuazione della legislazione statale (art. 117, ultimo comma, della Costituzione). La riserva allo Stato di tale materia è giustificata da evidenti esigenze di uniformità di disciplina (v. sentenze nn. 308 e 342 del 1990).

Ora, la Corte costituzionale (sentenza n. 342/1990) ha già dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990, recante un titolo identico a quello della legge in esame, per non avere osservato l'art. 3 della legge statale n. 207/1985 in quanto l'anzianità di servizio richiesta (19 giugno 1985) era difforme da quella stabilita dalla norma statale (31 dicembre 1983).

La legge ora riapprovata dalla regione Puglia, nel complesso delle disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo unico, vuole eludere il dettato della sentenza della Corte costituzionale, oltre che dei principi, giacché cerca di accreditare, almeno nell'organo di controllo, la convinzione che le disposizioni in questione si riferiscano al personale di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1985, n. 207, come sarebbe dimostrato dal richiamo delle date (ad es. 30 giugno 1984) di riferimento dell'anzianità di servizio indicate in detto art. 1 della legge n. 207/1985, e dal richiamo testuale dello stesso operato dal secondo comma dell'articolo unico.

Tuttavia l'interprete, considerato che il primo comma dell'articolo unico denunciato non definisce la natura del titolo in base al quale il personale era in servizio alle date evidenziate, è autorizzato a giungere senz'altro alla conclusione che si tratta anche del personale a rapporto convenzionale o incaricato, (e cioè di quello di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990), per il quale l'art. 3 della legge n. 207/1985 stabilisce una diversa data di anzianità di servizio, data che la legge regionale deve rispettare.

La legge impugnata, nei due commi dell'articolo unico, è perciò illegittima perché consente l'interpretazione di cui testè si è detto.

Anche il quarto comma di tale articolo unico è illegittimo per violazione dell'art. 117 della Costituzione perché consente l'immissione in ruolo di figure professionali non più presenti nell'ordinamento statale di riferimento (v. art. 40 del d.P.R. n. 384/1990).

Tanto premesso, sulla base della delibera del Consiglio dei Ministri del 5 gennaio 1994, che approva la determinazione di impugnare la legge regionale in questione.

Si chiede che l'ecce.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge della regione Puglia indicata in epigrafe che viene impugnata nell'articolo unico, primo, secondo e quarto comma.

Si produrranno il testo della delibera legislativa, il telex di rinvio, la delibera del Consiglio dei Ministri su indicata.

Roma, addì 8 gennaio 1994

Giuseppe Orazio Russo, avvocato dello Stato

94C0054

N. 798

Ordinanza emessa il 23 novembre 1993 dalla commissione tributaria di primo grado di Rossano sui ricorsi riuniti proposti da Via Elena ed altri contro U.T.E. di Cosenza

Catasto - Ripristino fino al 31 dicembre 1993 del sistema di determinazione delle tariffe d'estimo sulla base del parametro della redditività anziché su quello del valore commerciale così come era previsto dal d.m. 27 settembre 1991 annullato dal t.a.r. Lazio con sentenza n. 1184/1992 - Riapertura dei termini previsti dalla norma impugnata nei confronti del Ministero delle finanze per produrre ricorsi alla commissione censuaria centrale - Attribuzione del compito di revisione degli estimi alla commissione censuaria nazionale con esautorazione delle commissioni distrettuali provinciali ed esclusione dell'interpello dei comuni interessati da parte degli u.t.e. - Straripamento del potere legislativo nel campo istituzionalmente riservato al potere giudiziario - Violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva per l'imposizione ai contribuenti, sia pure in via provvisoria, del pagamento di imposte nella misura stabilita con atti amministrativi - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

(D.-L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75; d.-l. 9 agosto 1993, n. 287, art. 1; d.-l. 9 ottobre 1993, n. 405).

(Cost., artt. 3, 24, 102 e 103).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO...

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

IN FATTO

Con tre distinti ricorsi del 28 febbraio 1992, via Elena e Romanello Pasquale, nella loro qualità di proprietari di unità immobiliari ricadenti in un immobile sito in Corigliano Calabro alla via Montesanto n. 22 e classificati nel N.C.E.U. del suddetto comune rispettivamente con categoria A 2 cl. 2, C 1, cl. 1, A/3 cl. 3, C 6, cl. 8, C/2 cl. 2, impugnavano le rendite catastali attribuite alle suddette unità immobiliari in applicazione della tariffa d'estimo approvata con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, chiedendo:

in via preliminare, ordinare all'ufficio tecnico erariale di Cosenza la produzione di tutti gli atti e provvedimenti di cui al procedimento di formazione della tariffa per la categoria relativa agli immobili di proprietà dei ricorrenti;

in via principale, dichiarare nulla e priva di effetti la rendita attribuita agli immobili sulla base della tariffa;

in subordine, la riduzione della stessa rendita catastale.

L'ufficio tecnico erariale si costituiva in udienza con memoria scritta, sostenendo la validità e l'efficacia delle tariffe d'estimo applicate.

All'udienza dell'8 ottobre 1993, i ricorsi venivano preliminarmente riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, quindi discussi oralmente.

All'esito della discussione, questo collegio si riservava di decidere.

IN DIRITTO

Occorre preliminarmente precisare che i motivi addotti dai ricorrenti nei ricorsi riuniti hanno già trovato in altre e più autorevoli sedi pieno accoglimento.

In particolare è opportuno richiamare la decisione del tar del Lazio n. 1184 del 16 maggio 1992 che, nelle more di questo giudizio, ha già annullato i decreti del Ministro delle finanze 27 settembre 1991.

Si tralasciano, quindi, le argomentazioni poste a base della suddetta decisione, fra l'altro condivise pienamente da questo collegio, per soffermare invece l'attenzione sul d.-l. n. 16/1993, convertito in legge n. 75 del 24 marzo 1993, che all'art. 2 ha sostanzialmente riprodotto il contenuto del d.m. 27 settembre 1991 impugnato, fissando nuove e diverse tariffe basate sul parametro della redditività anziché su quello del valore commerciale, nonché sul d.-l. n. 287/1993 e successiva proroga (d.-l. n. 405 del 9 ottobre 1993) che sostanzialmente riapre i termini, già abbondantemente scaduti, di cui al comma 1-bis e 1-ter del suddetto art. 2 legge n. 75/1993, al fine di dare al Ministero delle finanze la possibilità di produrre ricorsi alla commissione consultiva centrale.

In realtà, questo collegio ritiene, d'ufficio, che sia la legge n. 75/1993 e sia il d.-l. n. 287/1993 (ora d.-l. n. 405/1993) sopra richiamati, presentino gravi dubbi di legittimità costituzionale e sotto diversi profili che così si riassumono:

1. Illegittimità dell'art. 2 della legge n. 75/1993 per violazione degli artt. 102, primo comma e 103 primo comma della Costituzione.

Al riguardo, questo collegio, ritiene che la procedura adottata dal potere legislativo nel ripristinare, sia pure per un periodo limitato (31 dicembre 1993), le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 27 settembre 1991 dichiarato illegittimo con la predetta sentenza del tar del Lazio n. 1184/1992, sostanzialmente costituisce un potente straripamento del potere legislativo nel campo riservato istituzionalmente al potere giudiziario e quindi in contrasto con quanto disposto dagli artt. 102, primo comma e 103, primo comma della Costituzione.

In realtà essa è solo il tentativo alquanto maldestro di salvare, in chiave legislativa, l'intricata questione che si è venuta a creare a seguito della clamorosa bocciatura delle nuove tariffe d'estimo ad opera del tar Lazio, con conseguente annullamento dei suddetti decreti ministeriali 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991.

Né appare apprezzabile o comunque riparatrice la mossa del legislatore nel disporre il varo di nuove tariffe d'estimo che sostituiscono quelle illegittime a partire dal 1° gennaio 1995, che prevede anche il recupero delle somme eventualmente versate in più sotto forma di credito di imposta alla prima dichiarazione dei redditi successiva all'approvazione delle nuove tariffe, nel caso risultassero inferiori a quelle vigenti.

In buona sostanza, dal sistema introdotto dall'art. 2 della citata legge scaturiscono le seguenti illegittime conseguenze:

a) il contribuente è obbligato a pagare somme che potrebbero risultare maggiori di quelle effettivamente dovute;

b) non è previsto un termine per la restituzione delle somme in esubero, con particolare riguardo alle ipotesi di dichiarazione a credito;

c) non viene stabilita la corresponsione di interessi per il periodo intercorrente tra la data del pagamento indebito e la data dell'effettivo rimborso.

2. — Illegittimità dell'art. 2 legge n. 75/1993 per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Il dubbio che siano stati violati i suddetti artt. 3 e 53 della Costituzione nasce altresì dal fatto che il summenzionato art. 2 impone al contribuente, sia pure in via provvisoria, il pagamento di imposte nella misura stabilita con atti amministrativi comunque dichiarati illegittimi.

Ed infatti, non risulta conforme al dettato Costituzionale la tassazione delle rendite immobiliari su di un'ipotesi di fruttuosità del valore capitale dell'immobile determinato in base a criteri di tipo patrimoniale, che la stessa norma in parola mostra di volere abbandonare per i periodi di imposta successivi al 1994, palesando così la propria intrinseca irrazionalità.

Per meglio dire, ciò introduce una grave alterazione nel sistema fiscale vigente, conflittuante con l'art. 53 della Costituzione, nel senso della trasformazione delle imposte dirette sugli immobili che non sarebbero più determinate su base reddituale bensì, come si è detto, su base patrimoniale.

— Illegittimità, sotto altro profilo, dell'art. 2 della medesima legge n. 75/1993, per violazione degli artt. 3, 53 e 24 della Costituzione.

Appare, inoltre, fondato il dubbio di incostituzionalità del medesimo articolo con riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione per effetto dell'applicazione provvisoria delle tariffe d'estimo annullate dal tar Lazio in quanto così si sottopone il contribuente ad una tassazione avulsa della sua effettiva capacità contributiva e ripristinatoria di una forma neanche tanto velata di *solve ed repete*.

Tale considerazione è altresì rilevante soprattutto con riferimento alla decisione della presente controversia, atteso che essa ha per oggetto l'impugnativa del classamento degli immobili di proprietà dei ricorrenti le cui rendite catastali, per effetto delle nuove tariffe introdotte con i decreti impugnati, risultano eccessivamente aumentate.

4. — Illegittimità dell'art. 1 del d.-l. 9 agosto 1993, n. 287 prorogato con d.-l. n. 405 del 9 ottobre 1993, per violazione dell'artt. 3, 102 e 103 della Costituzione.

Il serio pericolo di fare svolgere la revisione degli estimi alla commissione censuaria nazionale, esautorando così le commissioni distrettuali e provinciali ed escludendo illegittimamente l'interpello dei Comuni interessati da parte degli uffici tecnici erariali (cfr. art. 4, quinto e sesto comma della legge n. 405/1990; art. 34, secondo comma T.U.I.R.), è già stato fatto autorevolmente rilevare in occasione della emissione dei decreti ministeriali impugnati ed annullati.

Tale pericolo diventa ora certezza con l'approvazione del d.-l. n. 287/1993 e della successiva proroga (d.-l. n. 405/1993).

Detto decreto, infatti, mette in atto quella illegittima procedura, più volte criticata, di dare esclusiva competenza alla commissione censuaria centrale violando palesemente anche il dettato normativo di cui all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del diverso trattamento normativo riservato a situazioni del tutto analoghe tra loro.

Ma v'è di più: il d.-l. n. 287/1993 e la successiva proroga, nel rimettere nei termini il Ministero delle finanze per inoltrare ricorsi presso la commissione censuaria centrale, in definitiva modifica il valore sostanziale delle *res iudicata*.

Infatti, i ricorsi tempestivamente presentati dai comuni interessati ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge n. 75/1993, poiché accolti perché non decisi entro i quarantacinque giorni successivi alla data di presentazione, al 22 luglio 1993 (data entro cui gli uffici competenti potevano e dovevano rivolgersi alla commissione censuaria centrale) diventano «cosa giudicata» per mancata opposizione avverso il maturato «silenzio-assenso», previsto dallo stesso art. 2, comma 1-ter del d.-l. n. 16/1993.

Ne consegue, ad avviso di questo collegio, che la anomala procedura introdotta dal legislatore con d.-l. n. 287/1993 e successiva proroga secondo la quale si ignora totalmente la *res iudicata*, pone in essere un ulteriore e grave straripamento del potere legislativo in un campo riservato istituzionalmente al potere giudiziario.

È ora che il tentativo, del tutto inutile, di salvare, ancora una volta, dal punto di vista legislativo, ciò che ormai non può essere salvato, vada decisamente respinto.

P. Q. M.

La commissione tributaria di primo grado di Rossano, sezione II, sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza dell'8 ottobre 1993, visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara d'ufficio, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. n. 16/1993 convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, in relazione agli artt. 3, 24, 102 e 103 della Costituzione, nonché dell'art. 1 del d.l. n. 287/1993 e successiva proroga (d.l. n. 405 del 9 ottobre 1993), in relazione agli artt. 3, 102 e 103 della Costituzione, e rilevanti per quanto in motivazione.

Sospende il presente procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata ai ricorrenti, all'ufficio tecnico erariale di Cosenza e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Rossano, addì 23 novembre 1993

Il presidente: CAIÒ

Il segretario: LONGO

Il relatore: MARINCOLO

94C0021

n. 799

Ordinanza emessa il 12 novembre 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Aosta nel procedimento penale a carico di Viot Claudia

Processo penale - Indagini preliminari - Conflitto tra g.i.p. e giudice del dibattimento - Prevalenza della decisione di quest'ultimo - Contrasto con il principio di soggezione del giudice alla sola legge e di precostituzione del giudice.

(C.P.P. 1988, art. 28, secondo comma).

(Cost., artt. 25, primo comma, e 101 cpv.).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento contro Viot Claudia nata il 20 aprile 1965 ad Aosta ed ivi residente in via Vaccari n. 11, dichiarata irreperibile con decreto 15 ottobre 1991, domiciliata c/o difensore, difensore di fiducia avv. C. Soro del foro di Aosta, p.o.: Vilbrant Nadia residente in Aosta, via Vaccari n. 6.

Visti gli atti del proc. pen. n. 457/1993 a carico di Viot Claudia per il reato di cui all'art. 372 del c.p.

OSSERVA IN FATTO

Con sentenza emessa dal pretore di Aosta in data 30 marzo 1993 questi dichiarava la propria incompetenza nel procedimento suddetto in quanto, pur essendo la data del commesso reato anteriore all'entrata in vigore del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 che ha aggravato la pena per il delitto di falsa testimonianza (così facendo «scattare» la competenza del tribunale) doveva — sulla base del principio *tempus regit actum* — ritenersi sussistente la competenza del tribunale di Aosta.

Questo g.i.p., cui il procedimento è pervenuto, conformemente alla pacifica giurisprudenza della suprema Corte (cass. I, 14 dicembre 1992, n. 4536 e 11 maggio 1993, n. 1491) non concorda assolutamente con la decisione del pretore: il d.l. 8 giugno 1992, n. 306 non detta, infatti, una norma processuale (con conseguente applicazione del principio *tempus regit actum*) bensì una modificazione sostanziale, attinente alla misura della pena (e ciò per evidenti ragioni di politica criminale), a seguito della quale soltanto in via mediata ed occasionale si ha uno spostamento di competenza a favore del tribunale.

Questo g.i.p., dunque, per evitare di gravare il tribunale di un dibattimento per un fatto che ritiene non di sua competenza, solleverebbe conflitto di competenza, se non vi fosse impedito dall'art. 28, secondo comma, ultima parte del c.p.p.

IN DIRITTO

Da quanto sopra esposto appare chiara la rilevanza della eccezione di costituzionalità che con il presente atto si porta all'attenzione della Corte: se l'art. 28, secondo comma ultima parte rimane in vita questo g.i.p. deve necessariamente decidere sul merito della richiesta di rinvio a giudizio mentre, diversamente, può sollevare conflitto di competenza davanti alla Corte di cassazione.

Conflitto che, allo stato, è manifestamente inammissibile, stante il chiaro tenore della norma della cui costituzionalità si dubita.

Ritiene, in particolare, questo g.i.p. che l'art. 28 secondo comma nella parte in cui assegna *tout court* la prevalenza alla decisione del giudice del dibattimento, nel caso di contrasto tra questi e il g.i.p., violi, principalmente, gli artt. 101 cpv. e 25, primo comma della Costituzione.

Il g.i.p., in casi quali quello di specie, lungi dall'essere soggetto alla legge (che gli imporrebbe di ritenere la competenza del pretore) è invece soggetto alla decisione del giudice del dibattimento, per quanto incongrua essa possa eventualmente essere.

La norma *de qua*, poi, si contraddistingue per la sua assoluta (ad opinione dello scrivente) irrazionalità: l'udienza preliminare è infatti deputata proprio ad evitare dibattimenti inutili e, quindi, almeno le questioni che potrebbero portare al sorgere di conflitti di competenza ben logicamente dovrebbero essere risolte in tale sede.

La scelta legislativa, al contrario, comporta che il g.i.p. debba comunque decidere sul merito, anche in maniera erronea e se, del caso, che venga così emesso il decreto che dispone il giudizio se gli elementi a tal fine sono sufficienti salvo, effettuate le necessarie notifiche, e decorsi i tempi occorrenti, che il tribunale non sollevi poi esso stesso quel conflitto che, sollevato dal g.i.p., avrebbe portato ad una determinazione ben più rapida e, quindi, ad una ben più tempestiva decisione di merito da parte del giudice competente.

Né l'ipotesi di specie è in alcun modo equiparabile ad altre nelle quali un giudice deve in qualche modo attenersi ad un'altrui decisione: il giudice di rinvio deve sì applicare il principio di diritto indicato dalla Corte di cassazione, ma esclusivamente perché questa rappresenta un organo giudiziario di sola legittimità, che annullando con rinvio una sentenza — stabilisce un principio di diritto con efficacia di giudicato e che, per la sua natura, non potrebbe giudicare anche sul merito.

Qui, al contrario, è un giudice che non ha alcun potere specifico ed esclusivo circa le questioni di competenza (che, ancora, vengono decise dalla Corte di cassazione qualora si crei un conflitto tra giudici) che, invece vincola il g.i.p. ad accettarne la decisione, e così ad instaurare, contrariamente alla sua ragione di essere, un dibattimento inutile.

Non solo: l'indagato ed il p.m. sono costretti, in tal modo, ad accettare un giudizio di merito (con, anche, possibile proscioglimento) da parte di giudice incompetente: e, pare, in questo modo l'indagato viene distolto dal proprio giudice naturale, e portato davanti ad un g.i.p. che deve comunque decidere anche se non è «giudice naturale» di quel procedimento.

Nel senso e per le motivazioni sopra viste non sembra a questo giudicante che la questione di costituzionalità dell'art. 28, secondo comma ultima parte del c.p.p. sia manifestamente infondata: essa viene dunque proposta di ufficio all'attenzione della Corte.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui stabilisce che «qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di questo ultimo», per contrasto con gli artt. 101 cpv. e 25, primo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Dispone, altresì, che essa venga notificata alle parti.

Aosta, addì 12 novembre 1993

Il giudice per le indagini preliminari: GRAMOLA

Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

800

*Ordinanza emessa il 21 ottobre 1993 dal pretore di Venezia
nel procedimento civile vertente tra Salin Maria e il Ministero degli interni*

Procedimento civile - Amministrazioni dello Stato - Rappresentanza e difesa in giudizio - Giudizio innanzi al pretore - Possibilità di conferire la rappresentanza a propri funzionari, intesa l'Avvocatura dello Stato - Lesione del diritto di difesa in relazione all'effettività di un adeguato patrocinio - Violazione della prescrizione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale nonché del principio di uguaglianza per la previsione di una disciplina differenziata, per le amministrazioni dello Stato, in materia di rappresentanza in giudizio.

(R.D. 30 gennaio 1933, n. 1611, art. 3).

(Cost., artt. 3, 24 e 33, quinto comma).

IL PRETORE

Sollevata d'ufficio questione di legittimità costituzionale nella causa promossa da Salin Maria con l'avv. Armando Pachi, contro il Ministero degli interni;

Oggetto: indennità di accompagnamento;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 del r.d. 30 gennaio 1933, n. 1611 innanzi alle preture e agli uffici di conciliazione le amministrazioni dello Stato possono, intesa l'avvocatura dello Stato, essere rappresentate dai propri funzionari:

che in virtù dell'interpretazione data dalla Corte di cassazione (v. Cass. 22 gennaio 1980, n. 485) tale «rappresentanza» dell'amministrazione corrisponde all'ipotesi della parte che sta in giudizio personalmente ed attribuisce quindi all'amministrazione la facoltà non solo di farsi rappresentare in senso tecnico, ma di difendersi a mezzo di propri funzionari senza i limiti che la legge processuale (art. 82 e, per le controversie di lavoro, art. 417) impone alle parti diverse dalla pubblica amministrazione;

che se può ammettersi una preventiva valutazione da parte del legislatore sull'opportunità di consentire in relazione a singole materie la difesa personale delle parti, come ad esempio, ex art. 23 della legge n. 689/1981, non sembra possa o possa più, con l'ampliamento delle competenze pretorili ammettersi una generalizzata facoltà delle amministrazioni dello Stato di difendersi a mezzo di funzionari in qualunque controversia e procedimento avanti il pretore, e ciò alla luce delle considerazioni già esposte dalla Corte costituzionale con riferimento ai patrocinatori legali avanti le preture (cfr. sentenza n. 127 del 2 maggio 1985);

che una normativa siffatta contrasta sia con l'esigenza che sia assicurata a tutti, compresa la pubblica amministrazione, una adeguata difesa ai sensi dell'art. 24 della Costituzione sia con l'esigenza che per tutti senza discriminazioni (art. 3 della Costituzione) resti prescritto il previo esame di stato per esercitare lo *ius postulandi* (art. 33, quinto comma, della Costituzione);

che la questione è rilevante perché l'amministrazione degli interni, rappresentata in causa da un funzionario della locale prefettura, incaricato dall'avvocatura dello Stato di «curare direttamente il giudizio», ha all'udienza formulato un'eccezione di merito e chiesto di nominare un consulente medico di parte, ha quindi svolto attività difensiva in senso tecnico sulla cui ammissibilità il giudice è chiamato a decidere così come in prosieguo dovrà decidere se ammetterlo alla trattazione e discussione orale della causa secondo il rito del lavoro;

reso noto altresì che la questione è di rilevante interesse organizzativo per la pubblica amministrazione e per i giudici, specie quelli del lavoro, avanti ai quali il ricorso alla difesa da parte del funzionario potrebbe diventare la regola, non solo in materia di previdenza-assistenza, ma soprattutto in materia di lavoro, dalle residue controversie della S.p.a. Ferrovie dello Stato ancora affidate all'avvocatura dello Stato a tutte quelle che perverranno il futuro a seguito della privatizzazione dei rapporti d'impiego nello Stato;

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d. 30 gennaio 1993, n. 1611 per la parte concernente i giudizi avanti il pretore in relazione agli artt. 24, 33, quinto comma, e 3 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Venezia, 21 ottobre 1993

Il pretore del lavoro: D'AVINO

94C0023

N. 801

*Ordinanza emessa il 22 giugno 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 dicembre 1993)
dal pretore di Bolzano nel procedimento penale a carico di Rabensteiner Hubert*

Processo penale - Norme di attuazione dello statuto per il Trentino-Alto Adige - Processo innanzi al pretore di Bolzano - Imputato di madre-lingua tedesca - Opzione dello stesso per lo svolgimento del giudizio in italiano (madre-lingua del difensore) - Prevista nullità assoluta per gli eventuali atti svolti in tedesco - Denunciata impossibilità per l'imputato di esprimersi in tedesco con violazione del diritto di autodifesa e delle garanzie previste dallo statuto provinciale - Disparità di trattamento rispetto ad analoga previsione nel codice di procedura penale per cui è prevista solo la nullità relativa degli atti.

(D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 17, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 24; statuto Trentino-Alto Adige, art. 100).

IL PRETORE

All'udienza del 22 giugno 1993 Rabensteiner Hubert, imputato di ricettazione, ha richiesto, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 574/1988, con dichiarazione sottoscritta presentata prima dell'apertura del dibattimento, che il processo venisse celebrato nella lingua italiana. Il Rabensteiner ha precisato nella richiesta che tale scelta era stata determinata dal fatto che il difensore di fiducia da lui nominato, l'avv. Beniamino Migliucci, aveva accettato l'incarico a condizione che il processo si svolgesse nella sua madre-lingua, cioè quella italiana, poiché solo in tale caso poteva garantire la piena e la migliore esplicazione del mandato difensivo.

Il processo pertanto si è svolto in italiano e, iniziata l'istruzione dibattimentale, l'imputato ha chiesto di rendere dichiarazioni spontanee. Il Rabensteiner ha incominciato a parlare in tedesco ed allora è stato invitato dal pretore ad esprimersi nella lingua del processo in osservanza del disposto di cui al sesto comma dell'art. 17 del d.P.R. n. 574/1988.

A questo punto la difesa ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, sesto comma, del d.P.R. n. 574/1988 nella parte in cui impedisce al cittadino di madre-lingua tedesca che abbia scelto quale lingua del processo la lingua italiana, di esprimersi nella propria madre-lingua per violazione dell'art. 24 della Costituzione, dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 100 dello statuto di autonomia della provincia autonoma di Bolzano.

Il pubblico ministero si è associato all'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa.

L'eccezione di illegittimità costituzionale proposta dalle parti appare rilevante per il processo in corso e non manifestamente infondata.

Rilevante perché, ove l'art. 17, sesto comma, del d.P.R. n. 574/1988 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo nel senso sopra indicato, l'imputato Rabensteiner avrebbe facoltà di esprimersi in sede di dichiarazioni spontanee nella sua madre-lingua, nonostante che la lingua del processo sia quella italiana e senza che ciò comporti alcuna nullità assoluta ed insanabile.

Non manifestamente infondata, perché è ipotizzabile una situazione di contrasto tra la norma citata e gli artt. 3 e 24 della Costituzione e l'art. 100 dello statuto di autonomia della provincia di Bolzano.

Va preliminarmente evidenziato che la normativa di cui al d.P.R. n. 574/1988, entrata in vigore l'8 maggio 1993, ha dato attuazione a quanto previsto dall'art. 100 dello statuto di autonomia della provincia di Bolzano che riconosce il diritto dei cittadini di lingua tedesca di questa provincia di usare la loro lingua nei rapporti con gli organi giurisdizionali. Tale normativa prevede che la lingua del processo venga inizialmente determinata sulla base della lingua materna dell'indagato o dell'imputato, dichiarata o presunta (art. 14), e che la stessa possa essere cambiata, prima dell'apertura del dibattimento, con una dichiarazione resa personalmente dall'imputato o presentata per iscritto dal suo difensore (art. 17, primo comma). A norma dell'art. 17, sesto comma, del d.P.R. n. 574/1988, in seguito a tale dichiarazione dell'imputato, gli atti processuali successivi devono essere formulati esclusivamente nella nuova lingua del processo, pena la nullità assoluta ed insanabile degli stessi.

Alla luce di quanto esposto la disposizione di cui al sesto comma dell'art. 17 del d.P.R. n. 574/1988, precludendo all'imputato di esprimersi, in sede di dichiarazioni spontanee o di esame, nella propria madre-lingua diversa da quella, pure se da lui scelta, del processo, si pone in primo luogo in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto lede il diritto di difesa dell'imputato, annoverato dalla Costituzione tra i diritti inviolabili dell'uomo.

Il diritto alla difesa, invero, comprende tanto il diritto di difendersi di persona quanto il diritto di giovare dell'assistenza di un difensore.

Si tratta dunque di due aspetti del medesimo diritto di difesa, entrambi garantiti dalla Costituzione al secondo comma dell'art. 24 ed enunciati specificamente dall'art. 6, n. 3, della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo.

Proprio in quanto aspetti diversi dello stesso diritto non è possibile un giudizio di prevalenza dell'uno sull'altro, poiché entrambi concorrono a garantire all'imputato la più ampia possibilità di partecipare ed operare nel processo per la tutela delle proprie ragioni.

Nel caso di specie il diritto dell'imputato all'assistenza tecnica e professionale è garantito dalla presenza del difensore di fiducia, mentre il suo diritto ad esercitare la autodifesa risulta di fatto leso a causa dell'impossibilità di rendere dichiarazioni spontanee e di essere sottoposto ad esame nella propria madre-lingua in quanto lingua diversa da quella del processo.

Il mancato riconoscimento della facoltà di esprimersi comunque nella propria madre-lingua contrasta con l'art. 100 dello statuto di autonomia della provincia di Bolzano, che prevede la facoltà dei cittadini di lingua tedesca di usare la loro lingua nei rapporti con gli organi giurisdizionali e che sta all'origine di tutta la normativa di cui al d.P.R. n. 574/1988. L'art. 100 è norma di rango costituzionale, poiché lo statuto della provincia autonoma di Bolzano è stato adottato con legge costituzionale dello Stato, e di conseguenza la norma di attuazione contenuta nel d.P.R. n. 574/1988 è tenuta a rispettare quanto in esso stabilito.

La norma di cui all'art. 17, sesto comma, del d.P.R. n. 574/1988, prevedendo quale sanzione la nullità assoluta ed insanabile degli atti, si pone in contrasto anche con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, poiché introduce, immotivatamente, una disparità di trattamento tra la lingua scelta dall'imputato e quella ufficiale dello Stato, posto che l'art. 109 del c.p.p., in materia di lingua degli atti, prevede come sanzione la nullità relativa degli atti.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87;

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, sesto comma, del d.P.R. n. 574/1988 nella parte in cui impedisce al cittadino di esprimersi nella propria madre-lingua, anche se diversa dalla lingua del processo, per violazione dell'art. 24 della Costituzione nonché dell'art. 100 dello statuto di autonomia della provincia di Bolzano, e nella parte in cui prevede, quale sanzione per la formulazione degli atti nella lingua diversa da quella del processo, la nullità assoluta ed insanabile degli atti per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il presente processo penale;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Bolzano, addì 22 giugno 1993

Il pretore: **BRIGANTI VITALINI**

N. 802

Ordinanza emessa il 22 giugno 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 dicembre 1993) dal pretore di Bolzano nei procedimenti penali riuniti al carico di Putzer Hubert

Processo penale - Norme di attuazione dello statuto per il Trentino-Alto Adige - Processo innanzi al pretore di Bolzano - Imputato di madre-lingua tedesca - Opzione dello stesso per lo svolgimento del giudizio in italiano (madre-lingua del difensore) - Prevista nullità assoluta per gli eventuali atti svolti in tedesco - Denunciata impossibilità per l'imputato di esprimersi in tedesco con violazione del diritto di autodifesa e delle garanzie previste dallo statuto provinciale - Disparità di trattamento rispetto ad analoga previsione nel codice di procedura penale per cui è prevista solo la nullità relativa degli atti.

D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 17, sesto comma).

Cost., artt. 3 e 24; statuto Trentino-Alto Adige, art. 100).

IL PRETORE

All'udienza dell'8 giugno 1993 Putzer Hubert, imputato di lesioni personali volontarie, ha richiesto, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 574/1988, con dichiarazione sottoscritta presentata prima dell'apertura del dibattimento, che il processo venisse celebrato nella lingua italiana. Il Putzer ha precisato nella richiesta che tale scelta era stata determinata dal fatto che il difensore di fiducia da lui nominato, l'avv. Maria Carmela Carriere, aveva accettato l'incarico a condizione che il processo si svolgesse nella sua madrelingua, cioè quella italiana, poiché solo in tal caso poteva garantire la piena e la migliore esplicazione del mandato difensivo.

Il processo pertanto si è svolto in italiano e nel corso dell'istruzione dibattimentale sono stati escussi due testimoni di madre-lingua tedesca, le cui dichiarazioni sono state immediatamente tradotte e verbalizzate nella lingua del processo.

Esaurita l'assunzione delle prove indicate dalla pubblica accusa si è proceduto, come richiesto dalla difesa, all'esame dell'imputato. Costui, alla domanda formulata dall'avv. Carriere se si riteneva innocente o colpevole dei fatti a lui contestati, ha dichiarato in lingua tedesca di non aver compreso la domanda posta dal suo difensore. Il pretore allora, esprimendosi nella lingua materna dell'imputato, gli ha chiesto se era in grado di parlare in italiano e il Putzer ha risposto «poco».

A questo punto la difesa ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, sesto comma, del d.P.R. n. 574/1988 nella parte in cui impedisce al cittadino di madre-lingua tedesca, che abbia scelto quale lingua del processo la lingua italiana, di esprimersi nella propria madre-lingua per violazione dell'art. 24 della Costituzione, dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 100 dello statuto di autonomia della provincia autonoma di Bolzano.

Il pubblico ministero si è associato all'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa, ravvisando un contrasto del sesto comma dell'art. 17 citato anche con l'art. 3 della Carta costituzionale nella parte in cui prevede, quale sanzione per la formazione degli atti successivi nell'altra lingua, la nullità assoluta ed insanabile dell'atto, posto che l'art. 109, ultimo comma, del c.p.p. sancisce il rispetto della lingua italiana quale lingua del processo soltanto a pena di nullità relativa.

L'eccezione di illegittimità costituzionale proposta dalle parti appare rilevante per il processo in corso e non manifestamente infondata.

Tranne il punto relativo all'indicazione del nome dell'imputato («Putzer» invece di «Rabensteiner») il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 801/1993).

4C0025

N. 803

Ordinanza emessa il 6 luglio 1993 dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra la Società anonime Solvay e Cie e l'Amministrazione dei Monopoli - Ministero delle finanze

Miniere - Concessionari di miniere di sale - Assoggettamento dell'estrazione del sale a concessione traslativa onerosa, aggiuntiva a quella della concessione mineraria a tutela della riserva monopolistica esercitata dallo Stato ai sensi dell'art. 1 della legge impugnata - Ingiustificato deterioramento del trattamento dei concessionari delle miniere di sale rispetto alla generalità degli altri concessionari di miniere.

(Legge 17 luglio 1942, n. 907, art. 3, n. 1).

(Cost., art. 3).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 116/87 r.g. e vertente tra la Società anonime Solvay e Cie, con sede a Bruxelles (Belgio) e sede per l'Italia in Rosignano Solvay (Livorno) in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata presso l'avv. prof. Pasquale Russo che la rappresenta e difende unitamente al prof. Paolo Barile, appellante, e l'Amministrazione dei Monopoli - Ministero delle finanze in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze dove si domicilia, appellata Causa: Solvay c/Amn. Monopoli e Amn. Finanze; Conclusioni: v. rispettivi atti di costituzione, Rgl. Russo, Collegio 6 luglio 1993.

CONSIDERATO IN FATTO

Con citazione notificata il 23 gennaio 1987, la Società anonime Solvay e Cie, con sede principale in Bruxelles, e sede per l'Italia in Rosignano Solvay, riassume un giudizio, iniziato nei confronti dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato e dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, con citazione davanti al tribunale di Firenze notificata il 28 agosto 1976, e concluso con sentenza in data 1° ottobre-25 novembre 1980, impugnata e parzialmente riformata da questa corte con sentenza in data 7 maggio-1° luglio 1982, annullata con rinvio dalla Cassazione con sentenza in data 30 aprile-12 novembre 1986.

Oggetto della lite è il canone dovuto all'Amministrazione dei Monopoli di Stato per l'estrazione del sale dalle miniere di Buriano e Ponte Ginori, di cui l'attrice è concessionaria in perpetuo.

L'attrice sosteneva, in principio, che l'onere del pagamento di tale canone era stato caducato dalla legge 5 luglio 1966, n. 519, che ha esonerato da qualsiasi carico fiscale il sale destinato all'industria.

Sosteneva, ancora, che, comunque, dal 1° gennaio 1973, e grazie alle disposizioni della legge n. 10, 1973, la quale aveva, tra l'altro, abolito il monopolio di vendita del sale, non vi era più spazio per l'autorizzazione all'estrazione del sale, e per il pagamento del canone contestato, e dichiarava di avere, da detta data, sospeso il pagamento.

Concludeva chiedendo: 1) dichiarare non più dovuto, dalla data di entrata in vigore della legge 5 luglio 1966, n. 519, il canone versato all'Amministrazione dei Monopoli di Stato; 2) condannare l'amministrazione stessa alla restituzione del canone pagato; 3) dichiarare non ricorrenti le condizioni per la revoca dell'autorizzazione all'estrazione del sale.

Le domande venivano disattese dal tribunale, e riproposte, nella stessa formulazione, in appello, ove venivano accolte in parte dalla Corte che dichiarava non più dovuto il canone contestato a far data dal 1° gennaio 1973, e condannava le Amministrazioni convenute alla restituzione delle somme per esso versate a detta data.

A tale conclusione la Corte perveniva dopo avere definito il canone contestato come corrispettivo per la privativa del sale, sebbene strutturalmente diverso dai diritti di monopolio, e ritenendo che l'abolizione di ogni gravame fiscale sui prodotti salini, aveva provocato la caducazione del diritto dello Stato alla percezione del canone stesso.

«In altri termini — spiegava conclusivamente la Corte — anche il concessionario di miniere di sale si viene a trovare nella stessa situazione degli altri concessionari, che sono liberi di utilizzare il materiale estratto, senza dover corrispondere allo Stato altri corrispettivi al di fuori del canone fissato per la concessione mineraria».

Per quel che qui rileva, è opportuno ricordare che nel corso di entrambi i gradi del giudizio l'attrice aveva prospettato questioni di legittimità costituzionale che i giudici avevano ritenuto manifestamente infondate.

Aveva, infatti, denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, n. 1, della legge n. 907/1942: *a)* per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, segnalando la disparità di trattamento tra acquirenti per uso proprio e produttori di sale; *b)* per violazione del principio della riserva di legge, posto dall'art. 23 della Costituzione, mancando l'indicazione dei criteri per la determinazione del canone; *c)* per violazione dell'art. 53 della Costituzione, perché il presupposto del canone era l'autorizzazione del monopolio che non poteva considerarsi indice di capacità contributiva; *d)* per violazioni congiunte degli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.

La sentenza della Corte veniva impugnata con ricorso principale dall'avvocatura dello Stato, per le amministrazioni convenute, e con ricorso incidentale dall'attrice, e veniva annullata con rinvio dalla Cassazione che riconosceva il persistente obbligo di pagamento del canone contestato, di cui negava la natura pubblicistica, e riconosceva la funzione di corrispettivo della concessione traslativa del diritto di proprietà del sale e dei derivati diritti di utilizzazione.

Riteneva, poi, non bene impostata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente incidentale con riferimento all'art. 43 della Costituzione, sostenendo che il monopolio del sale, in cui si iscrive il canone contestato, è inammissibile o inidoneo a fornire causa al canone stesso.

Rilevava, in proposito, che il canone costituisce corrispettivo della cessione del diritto di proprietà del sale, e non di una facoltà oggetto di privativa.

L'attrice ha riassunto tempestivamente la lite sostenendo l'illegittimità costituzionale della norma giustificativa del canone in contestazione, perché irrazionalmente discriminatoria tra concessionari di miniere, con assoggettamento dei concessionari di miniere di sale a trattamento deteriore.

Ha sostenuto, in particolare, che la *ratio* giustificativa della discriminazione è la tutela del monopolio di estrazione del sale, che è cessato dal 1° gennaio 1973, a seguito dell'abolizione dell'imposta di consumo e del monopolio di vendita del sale.

Se, tuttavia, dovesse ritenersi ancora esistente, tale monopolio sarebbe illegittimo perché in conflitto con l'art. 43 della Costituzione.

Ha spiegato, poi, domanda di ipotesi subordinata con cui ha chiesto dichiararsi la nullità della convenzione in data 18 aprile 1956, con la quale sono stati definiti i criteri di calcolo del canone, e determinarsi, se del caso, l'ammontare del canone medesimo.

Le amministrazioni convenute si sono costituite sostenendo l'irrilevanza o, comunque, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale desumibile dalla qualificazione e dalla funzione riconosciuta al canone contestato dalla sentenza di annullamento con rinvio.

Hanno sostenuto anche l'inammissibilità, o, in ipotesi, l'improponibilità, in ragione dei naturali limiti del giudizio di rinvio, della domanda subordinata.

Sono stati depositati i fascicoli di parte e dopo nove udienze, sono state precisate le conclusioni rimettendosi la causa al Collegio che dopo la sostituzione dell'istruttore, ed alcuni rinvii, anche per pendenza di trattative e per mancata comparizione delle parti, all'odierna udienza di discussione ne ha riservato la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'interpretazione dell'art. 3, n. 1, della legge 17 luglio 1942, n. 907, contenuta nella sentenza di annullamento con rinvio, offre fondamento al principio di diritto vincolante, su cui la riassumete radica la questione di legittimità costituzionale.

La questione è prospettata in due formulazioni, la seconda delle quali non è preclusa perché scaturisce dalla norma vincolativamente interpretata, e non appare manifestamente infondata.

La legge mineraria (r.d. 29 luglio 1927, n. 1443), assegna le miniere al patrimonio indisponibile dello Stato e le sottopone, con i beni che ne costituiscono pertinenza, alle disposizioni che disciplinano gli immobili (art. 22 del r.d. n. 1443/1927).

Le miniere possono essere coltivate direttamente dallo Stato, ma, di regola, sono coltivate da privati, in forza di concessioni (art. 14 del r.d. n. 1443/1927) abilitanti ad estrarre le risorse a fini economici, attività in cui sfocia la coltivazione.

Le concessioni di coltivazione mineraria sono temporanee o perpetue.

Le prime si riferiscono a miniere concesse in coltivazione dopo l'entrata in vigore della legge mineraria (art. 21 del r.d. n. 1443/1927).

Le altre si riferiscono a miniere già coltivate dai richiedenti in forza di titolo (concessione, investitura, proprietà), all'epoca dell'entrata in vigore della legge stessa (artt. 53 e 54 del r.d. n. 1443/1927).

I concessionari, a termine o in perpetuo, sono obbligati al pagamento di un diritto proporzionale annuo per ogni ettaro di superficie contenuto entro i limiti della concessione (art. 25 del r.d. n. 1443/1927).

Nessuna prestazione di contenuto patrimoniale, e necessaria, è dovuta a titolo di corrispettivo dei minerali estratti dai giacimenti in concessione, di cui lo Stato, concedente, è proprietario.

Solo in via eventuale, e con previsione da inserire negli atti di concessione (unico strumento di disciplina del rapporto), i concessionari possono essere obbligati a rendere il concedente partecipe agli utili [art. 18, lett. g), del r.d. n. 1443/1927].

Il rinvio fatto alla disciplina degli immobili (art. 22 del r.d. n. 1443/1927), consente di ritenere che i materiali estraibili dalle miniere sono frutti naturali che entrano nel patrimonio dei concessionari appena separati dai giacimenti (art. 821 del c.c.).

Si può, allora, conclusivamente, affermare che le concessioni minerarie costituiscono, da sole, titolo idoneo e sufficiente a conferire ai concessionari il diritto di coltivare le miniere, separandone ed apprendendone i frutti.

A tale ultima fine non è necessario alcun atto abilitativo aggiuntivo alla concessione mineraria, e alcun pagamento aggiuntivo al diritto proporzionale annuo previsto dall'art. 25 della legge mineraria.

La riassunte, Società anonyme Solvay & Cie, è titolare delle concessioni minerarie di salgemma di Buriano e Ponteginori, assentite in perpetuo, a norma dell'art. 54 del r.d. n. 1443/1927, come si legge nella parte narrativa della convenzione in data 18 aprile 1956, prodotta in copia (settima facciata). In precedenza, su tali miniere vantava diritti reali immobiliari acquistati con gli atti elencati nella citata convenzione.

Può estrarre acque salse e sale allo stato solido, che utilizza nella propria produzione di soda, cloro e derivati (v. convenzione 18 aprile 1956, art. 8).

La disciplina delle sue concessioni è diversa da quella delle altre concessioni minerarie, perché si conforma non solo alla legge mineraria, ma anche alla legge di tutela dei Monopoli di Stato (legge 17 luglio 1942, n. 907).

L'art. 3, n. 1, di tale legge, come vincolativamente interpretato, assoggetta l'attività di estrazione del sale, in qualunque forma, esercitata in deroga al divieto monopolistico, ad autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, che ha natura di concessione traslativa del diritto di proprietà del sale.

La concessione si aggiunge alle concessioni minerarie, costituenti titolo soltanto per l'uso esclusivo degli immobili, secondo il giudice di legittimità.

È onerosa, perché è rilasciata dietro pagamento di un canone, che si aggiunge al diritto proporzionale annuo di concessione mineraria, diritto che costituisce corrispettivo per l'uso esclusivo degli immobili, secondo la riferita opinione del giudice di legittimità, o, anche, prestazione con valore ricognitivo del diritto di proprietà, secondo il tribunale.

Quale che sia l'esatta definizione del canone di concessione mineraria (e qui deve condividersi la prima per la forza vincolante della pronuncia che la contiene), è certo che il diverso, ed aggiuntivo, canone di concessione di estrazione del sale è autoritativamente determinato con decreto del Ministro per le finanze, sentito il consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato.

La concessione dell'Amministrazione dei Monopoli, conferisce diritto alla coltivazione e all'estrazione dei frutti, e cioè del sale o delle acque da cui viene estratto il sale, non essendo a tal fine sufficiente la concessione mineraria.

Conseguentemente, conferisce il diritto di apprendere i frutti, che per tutte le altre miniere si acquista con la concessione mineraria già conseguita, e che con ogni ragionevolezza, costituisce anche il diritto di prevalente contenuto ed interesse patrimoniale, non solo per il concessionario ma anche per il concedente.

Identici sono il trattamento e le condizioni, di esercizio e gestione, riservate dalla legge mineraria a tutti i concessionari di miniere, compresi i concessionari di miniere di salgemma.

Il salgemma, detto anche halite, è, infatti, minerale, industrialmente utilizzabile, che il r.d. n. 1443/1927, accomuna a tutti gli altri minerali utilizzabili sotto qualsiasi forma e condizione fisica, nella previsione unificante degli artt. 1 e 2, e disciplina con criterio di uniformità improntato al principio di uguaglianza negli artt. 14 e segg.

La sovrapposizione della descritta disciplina del Monopolio dello Stato a quella delle concessioni minerarie, colloca la riassunte, concessionaria in perpetuo di miniere di salgemma, in posizione differenziata, e deteriore, rispetto ai concessionari delle altre miniere, perché la assoggetta ad una prestazione patrimoniale (il canone) non dovuta dai predetti.

Lo strumento previsto nell'art. 3, n. 1, della legge n. 907/1942, e cioè la concessione traslativa dietro pagamento del canone, inteso quale corrispettivo del sale di proprietà dello Stato, offre l'indispensabile supporto tecnico giuridico alla discriminazione, coerente con il sistema delineato dal giudice di legittimità, e formalmente perfetto.

Ma non si sottrae al sospetto di illegittimità costituzionale, prospettato dalla riassunte nella seconda delle due formulazioni illustrate nell'atto di riassunzione, mettendo in discussione, comunque, il Monopolio dello Stato.

Nella prima formulazione, la questione, è manifestamente infondata, se pure è ammissibile, e non preclusa dalla sintetica trattazione dedicata al tema del monopolio dalla Cassazione, osservando che, in definitiva, un problema di legittimità del monopolio non viene in evidenza perché l'amministrazione trasferisce un diritto di cui, con il canone, chiede il pagamento, e non una facoltà.

Sostiene la riassunte che il monopolio di estrazione del sale è stato abolito in dipendenza dell'abolizione dell'imposta di consumo e del collegato monopolio di vendita, e che, perciò, il canone contestato, non è più dovuto.

È certo che l'abolizione dell'imposta di consumo non ha provocato la caducazione dell'onere di pagare il canone in contestazione che non è imposta, ed, anzi, non si collega neanche al regime tributario, come ha precisato la Cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio.

È certo anche che il monopolio statale di estrazione del sale, sia pure in forma di monopolio solamente industriale, è sopravvissuto all'abolizione dell'imposta di consumo e del monopolio di vendita, disposta con d.l. 18 dicembre 1972, convertito nella legge n. 10/1973, in ottemperanza, tardiva, a direttiva comunitaria. La sopravvenienza appare anomala, per due ordini di considerazioni.

Prima, perché ha investito di funzione autonoma un monopolio concepito in origine come strumentale, o almeno prevalentemente strumentale, al monopolio di vendita.

Poi perché non sembra in armonia con le considerazioni ed i voti di chi, già venti anni fa, in sede di conversione del citato decreto-legge, segnalava l'incompatibilità del monopolio sia con l'impegno, assunto nei confronti della Comunità economica europea, di procedere al più presto alla abolizione dei monopoli minori, sia con la situazione economica e giuridica, e ne sollecitava la rapida abolizione (v. ad es. Atti Parlamentari: intervento del relatore nella seduta del 20 dicembre 1972; intervento on. Sinesio nella seduta del 2 febbraio 1973).

La difesa della riassunte, l'ha messa in discussione nell'atto introduttivo della presente fase, richiamando anche un parere (favorevole all'abolizione), a suo tempo espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva, ad istanza dell'Amministrazione dei Monopoli, e spiegando argomenti rannodanti alle difese svolte nei precedenti gradi.

Ma l'ha riconosciuta nell'ultima conclusionale, come dato ineluttabile (v. pagg. 22 e 23), confermato anche dalla recente normativa di privatizzazione dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (d.l. n. 386/1991, convertito nella legge n. 35/1992, e deliberazione Cipe 18 febbraio 1993).

In conclusione, la riserva monopolistica di estrazione del sale, è sopravvissuta, non solo all'abolizione dell'imposta di consumo, ma anche all'abolizione della riserva monopolistica di vendita.

È allora, è inevitabile riconoscere la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta nella formulazione esposta, visto che il canone contestato si aggancia alla detta riserva, tuttora esistente ed operante nell'ordinamento, nonostante l'avvenuta abolizione dell'imposta di consumo e del monopolio di vendita.

Va esaminata, ora, la seconda formulazione della medesima questione con cui si denuncia la discriminazione, a danno dei concessionari di miniere di sale, i quali, a differenza dei concessionari di tutte le altre miniere, sono obbligati, in forza dell'art. 3, n. 1, della legge n. 907/1942, a pagare il prodotto estratto.

Non pare che la discriminazione possa ritenersi insussistente, o sottrarsi al sospetto di sostanziale irragionevolezza.

Questo viene prospettato valorizzandosi il collegamento della concessione traslativa, e del canone a fronte di essa dovuto, con la riserva monopolistica, che si asserisce illegittima, e che, nel contesto, assume l'evidenza non ravvisata, e non ravvisabile, dal giudice di legittimità.

In Cassazione, infatti, è stata dedotta l'inammissibilità del Monopolio dello Stato c/o la sua inidoneità a fornire causa al pagamento del canone contestato (v. controricorso pagg. 46-48).

Ma non è stato prospettato il negativo riflesso del monopolio, illegittimamente imposto e conservato, sulla razionalità della discriminazione, attuata a mezzo di tale canone e della concessione cui si aggancia.

Il canone è dovuto dai concessionari di miniere di sale, quale corrispettivo, necessario e non eventuale, venendo, formalmente, collegato alla concessione di estrazione, perché il sale è coperto da riserva monopolistica.

Dunque, con la concessione traslativa, presiede alla tutela della riserva monopolistica.

Il collegamento della discriminazione alla funzione di corrispettivo di concessione traslativa, che il giudice di legittimità assegna al canone, non ne esclude l'irrazionalità.

Questa deriva dalla finalità di tutela della riserva monopolistica cui, concessione traslativa e canone discriminanti sono strumentali.

Non pare irragionevole, sottolineare il collegamento tra l'art. 1 della legge n. 907/1942, che istituisce il monopolio di estrazione del sale, e l'art. 3, n. 1, della medesima legge che detta la disciplina denunciata.

È condivisibile l'affermazione secondo cui canoni (quale è quello imposto dal citato art. 3, n. 1), autorizzazioni (quale è nell'impropria definizione del testo normativo, la concessione in discussione) controlli, obblighi, attività di vigilanza della produzione, sono strumenti finalizzati alla conservazione della disponibilità del prodotto monopolizzato.

La finalizzazione si apprezza anche con riferimento al monopolio di produzione che, come quello di vendita, tende pur sempre alla massimizzazione del profitto del monopolista.

In conseguenza, non pare errato riconoscere che la seconda norma è strumentale alla prima.

Vale a dire che la concessione traslativa del diritto di estrarre sale di proprietà dello Stato monopolista, ed il canone a fronte di essa dovuto, sono finalizzati alla conservazione, alla gestione e alla tutela della riserva monopolistica di estrazione del sale.

Tale riserva, all'epoca della legge n. 907/1942, che l'ha disciplinata, aveva finalità anche industriali (oltre che fiscali), ed ora ha finalità, solo industriali.

La funzione, strumentale alla tutela del monopolio, dell'art. n. 1, della legge n. 907/1942, e della concessione dietro canone con funzione di corrispettivo, con questa norma imposto, è ora contestata dall'avvocatura dello Stato, che nega qualsiasi collegamento tra canone e monopolio industriale (v. comp. cost. pag. 13, e, ultima conclusionale, pa. 14).

Nella precedente fase di appello e in Cassazione, l'avvocatura aveva manifestato opinione diversa.

Infatti, traendo anche argomento dalla legge istitutiva dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (r.d.-l. 8 dicembre 1927, convertito in legge 5 dicembre 1928, n. 2474, art. 4) aveva sostenuto che il monopolio del sale è finalizzato anche al procacciamento di entrate industriali (oltre che fiscali), nell'ambito delle quali trova collocazione il canone contestato (v. comp. concl. in appello, pagg. 12, in fine e 13, e ricorso per Cassazione pag. 34).

È, allora, sostenibile, non impedendolo neanche la difesa dell'avvocatura, ora sintetizzata, che la *ratio* giustificativa della concessione, e del canone attraverso cui si realizza la discriminazione denunciata, riposa sulla necessità di conservare, gestire, e tutelare il monopolio industriale di estrazione del sale, che lo Stato ha conservato, dopo, e nonostante, l'abolizione del monopolio di vendita.

Occorre, ora, verificare se la riserva monopolistica è esercitata nel rispetto delle condizioni legittimanti il monopolio, poste dall'art. 43 della Costituzione, e se è idonea a giustificare, anche sul piano sostanziale, oltre che sul piano formale, l'obbligo di pagare il canone contestato, privandolo della connotazione discriminatoria denunciata.

La riserva non sembra riferibile ad alcuna delle previsioni legittimanti poste dall'art. 43 della Costituzione.

In conseguenza non sembra idonea a conferire razionale giustificazione alla discriminazione denunciata.

Sicuramente non è riferibile a fonte di energia, tale non essendo il sale e la sua produzione.

Può, ancora, escludersene la riferibilità a situazione di monopolio in atto (quelle eventuali esulano dalla previsione della norma), per impedirne l'esercizio in danno degli interessi della collettività costituzionalmente protetti.

L'estrazione del sale, infatti, non risulta all'attualità gestita (e neanche gestibile, sempre all'attualità, stante la riserva) da imprese o gruppi di imprese operanti come monopolisti sul mercato.

Potrebbe riferirsi a servizio pubblico, sul rilievo che l'estrazione del sale riguarda bene di uso necessario, e di costo minimo per i singoli; la sua riserva alla mano pubblica consente il conseguimento di entrate destinate ad impieghi pubblici, e per tale via, persegue fini genericamente di utilità generale, anche se poi, in concreto, le entrate non producono utili, e talora, anzi, non coprono neanche i costi, come è accaduto, ad esempio, nel 1973 (v. dati riportati nel rinvio per cassazione della riassunte a pagg. 44 e 45).

Quest'ultima circostanza può essere sottolineata, incidentalmente, perché conferma il costante passivo di gestione riscontrato, in tutti i monopoli statali non fiscali, e rivela l'antieconomicità degli stessi che, perciò, sono stati prezzabilmente limitati con la citata disciplina di privatizzazione.

Comunque, la destinazione a fini di generica utilità generale integra motivo che, da solo, non pare idoneo a giustificare la riserva monopolistica dello Stato.

È insignificante, infatti, sul piano dell'apprezzamento dell'essenzialità dell'attività riservata, costituente, a norma dell'art. 43 della Costituzione, criterio oggettivo di legittimazione della riserva monopolistica.

L'essenzialità è, notoriamente, di difficile individuazione, ma non pare errata l'opinione, ricordata anche nell'ultima conclusione della riassunte (v. pag. 25), che la collega all'irrinunciabilità, all'indispensabilità, all'assoluta necessità di un dato servizio perché rispondente, in un dato momento storico, a primari interessi della collettività.

Di tale oggettiva connotazione non pare dotata l'estrazione del sale che può ritenersi rinunciabile e non necessaria, posto che è finalizzata al conseguimento di un bene praticamente inesauribile, in un paese come il nostro circondato per maggior parte dal mare, e, perciò, disponibile in quantità sufficiente ai bisogni della collettività, e a costi tollerabili per i singoli e per la collettività.

Del resto, la rinunciabilità, e dunque, la non essenzialità della riserva statale di estrazione del sale, è stata conosciuta prendendosi, evidentemente, anche atto della pregressa antieconomicità della gestione — dalla recente citata normativa di privatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Può, inoltre, ritenersi riconosciuta, almeno per gli operatori che, come la riassunte, destinano il sale estratto in concessione alla propria produzione, anche dalla recente normativa di tutela della concorrenza e del mercato (legge 10 ottobre 1990, n. 287).

Questa, in coerenza con la norma costituzionale (art. 43 della Costituzione), che detta criteri restrittivi di legittimazione delle riserve monopolistiche dello Stato, ha sancito il diritto alla autoproduzione.

Ha, perciò, escluso dall'area riservata, e riservabile, la produzione di beni o servizi «per uso proprio della società controllante e delle società controllate», sempre che non ricorrano motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, e non sia coinvolto il settore delle telecomunicazioni (art. 9, primo e secondo comma, della legge 287/1990).

Non pare errato, in conclusione, ritenere che:

1) il trattamento dei concessionari di miniere, compresi i concessionari di miniere di estrazione del sale, è uguale per tutti, stante la previsione degli artt. 1, 2, 14 e segg. del r.d. n. 1443/1927, che accorpano tutte le miniere in unica categoria e le assoggettano a disciplina, informata al principio di uguaglianza;

2) i concessionari di miniere di estrazione del sale ricevono trattamento diverso;

3) tale trattamento è deteriore per l'onere aggiuntivo che comporta (concessione traslativa contro pagamento di canone), e si collega a strumento normativo (art. 3, n. 1, della legge n. 907/1942) formalmente perfetto, ma finalizzato alla gestione, conservazione e tutela della riserva monopolistica di estrazione del sale (art. 1 della legge n. 907/1942), sopravvissuta alla abolizione, a suo tempo prevista, e nonostante l'abolizione della collegata riserva monopolistica di vendita del sale;

4) la sopravvissuta riserva monopolistica di estrazione del sale non appare riconducibile alla previsione legittimante dell'art. 43 della Costituzione, interpretato anche alla luce della produzione normativa successiva all'entrata in vigore della Costituzione in materia di privatizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato e di tutela della libera concorrenza;

5) in conseguenza, non può ritenersi manifestamente infondato il sospetto dell'irragionevolezza del discriminato trattamento dei titolari di concessioni minerarie di estrazione del sale, siccome collegabile al rilevato fine di tutela di riserva monopolistica, esercitata in condizioni che non ne escludono l'illegittimità in maniera manifesta.

Giustificata, pertanto, appare la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la verifica della legittimità costituzionale della razionalità, con riferimento al principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 della Costituzione), del trattamento differenziato dei concessionari di miniere di estrazione del sale imposto dall'art. 3, n. 1, della legge n. 907/1942, a tutela della riserva monopolistica dello Stato, esercitata a norma dell'art. 1 della legge n. 907/1942, e conservata anche dopo l'abolizione del monopolio di vendita del sale, nell'apparente assenza delle condizioni legittimanti poste dall'art. 43 della Costituzione.

La questione è rilevante perché dalla sua decisione³³⁹ dipende l'accoglimento o la reiezione della domanda con cui la riassumete ha chiesto dichiararsi non dovuto, a far³⁴⁰ data dal 1° gennaio 1973, il canone contestato, e condannarsi le amministrazioni convenute alla restituzione dei canoni pagati.

È opportuno aggiungere che le attività riservate al Monopolio dello Stato, sono precluse all'iniziativa economica privata.

La legittimità costituzionale delle riserve monopolistiche va apprezzata con riferimento all'art. 43 della Costituzione.

Non pare possa essere apprezzata anche con riferimento all'art. 41 della Costituzione, che detta le condizioni di legittimità degli interventi limitativi, più o meno intensi, dell'iniziativa economica privata.

Nella specie si deduce, nei termini esposti, l'illegittimità della riserva monopolistica dello Stato sulle attività di estrazione del sale, e della totale sottrazione di tali attività all'iniziativa economica privata.

Non pare, in conseguenza, deducibile l'illegittimità della riserva stessa anche con riferimento all'art. 41 della Costituzione, senza, contraddittoriamente, negarne la forza totalmente preclusiva, e riconoscerne la diversa forza limitativa, sia pure dotata di elevata capacità di penetrazione.

Del resto, la discriminazione denunciata si riconduce a strumento normativo di intervento totalmente preclusivo dell'iniziativa privata, quale è la legge a tutela della riserva monopolistica di estrazione del sale, e il referente costituzionale della legittimità di tale intervento può essere solo l'art. 43 della Costituzione.

Per queste ragioni, se la valorizzazione dell'eccessività del canone imposto, e dei sintomi rivelatori dell'arbitrarietà della sua determinazione, fatta nell'ultima conclusionale, sono finalizzate alla prospettazione di ulteriore questione di illegittimità costituzionale riflessa del trattamento differenziato dei concessionari di miniere di sale, con riferimento all'art. 41 della Costituzione, e allora deve, ragionevolmente, concludersi per l'inammissibilità della questione.

Le questioni poste con le domande di ipotesi, compresa quella sull'ammissibilità di tali domande e sugli intrecci di esse con il diritto comunitario (art. 86 trattato C.E.E.), oltre che sulla competenza interpretativa pregiudiziale della Corte di giustizia della Comunità europea, in ordine al diritto stesso, vanno riservate al prosieguito.

Sono, infatti, dotate di rilievo ed interesse solo eventuali, e per il caso di mancato accoglimento della domanda di tesi su cui potrà essere emessa pronuncia di merito a seguito della decisione della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara ammissibile, non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 1, della legge 17 luglio 1942, n. 907, perché lesivo dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, nell'ambito dell'omogenea categoria dei titolari di concessioni minerarie, disciplinata dal r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, con criterio di uniformità, informato al principio di uguaglianza, differenzia i concessionari di miniere di sale dai concessionari di tutte le altre miniere, assoggettando l'estrazione del sale a concessione traslativa onerosa, ed aggiuntiva alla concessione mineraria, a tutela della riserva monopolistica esercitata dallo Stato a norma dell'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 907, nell'apparente assenza delle condizioni poste dall'art. 43 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso, e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ordinando alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di darne comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze addì, 6 luglio 1993

Il presidente: PONTICELLI

N. 804₃₁

*Ordinanza emessa l'11 novembre 1993 dal pretore di Savona
nel procedimento civile vertente tra Tronchin Maria e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Prestazioni previdenziali per soggetti affetti da tubercolosi - Sostituzione al termine di decadenza quinquennale, già previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria, del più breve termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Applicazione di tale normativa a tutti i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione *de qua* - Irragionevole disparità di trattamento ed incidenza sui principi della difesa in giudizio e della tutela giurisdizionale.

(D.-l. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, secondo e quarto comma, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438), (Cost., artt. 3, 24 e 113).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva che precede;

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato in data 6 aprile 1993, Tronchin Maria conveniva in giudizio dinanzi al pretore di Savona, in funzione di giudice del lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Esponeva la ricorrente di essere affetta da TBC in fase attiva e di aver presentato in data 14 novembre 1991 all'I.N.P.S. domanda per la concessione delle prestazioni antitubercolari; che la procedura amministrativa si era esaurita negativamente, con la comunicazione del provvedimento di reiezione del ricorso in data 31 marzo 1992.

Tutto ciò premesso, previa ammissione di consulenza medico-legale, chiedeva l'affermazione del proprio diritto alle prestazioni antitubercolari, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e onorari di lite.

Costituendosi ritualmente in giudizio, l'I.N.P.S. ha eccepito preliminarmente la decadenza della ricorrente dall'azione, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, così come convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

La difesa dell'istituto ha sollevato altresì eccezioni di merito, concludendo per il rigetto della domanda attrice.

All'udienza del 19 ottobre 1993 la ricorrente, nel replicare all'eccezione di decadenza sollevata dall'I.N.P.S., ha affermato la non applicabilità dell'art. 4 del d.-l. n. 384/1992 alla fattispecie.

OSSERVA IN DIRITTO

Il pretore intende sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo e quarto comma, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, per le ragioni di seguito esposte.

L'art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, prevedeva che per le controversie in materia di prestazioni a carico dell'Assicurazione contro la tubercolosi e dell'Assicurazione contro la disoccupazione involontaria l'azione giudiziaria potesse essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione medesima.

L'art. 4 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con la legge 14 novembre 1992, n. 438, ha sostituito la predetta norma, disponendo che per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria possa essere proposta, a pena di decadenza, nel più ristretto termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione.

È verosimile che in molti casi dalla data di comunicazione della decisione amministrativa possa essere già decorso un termine superiore di un anno, ma inferiore a cinque anni, ancor prima dell'entrata in vigore del d.-l. n. 384/1992.

È incontestabile che, in questi casi, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del citato decreto-legge, la successiva ed eventuale azione giudiziaria dovrebbe ritenersi improponibile per decorso del termine annuale di decadenza.

Deve, tuttavia, rilevarsi che, a norma dell'art. 4, quarto comma, del d.-l. n. 384/1992, «le disposizioni di cui al primo e secondo comma, non si applicano ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data».

Per comprendere appieno la suindicata norma e per poter correttamente stabilire se con il termine «procedimenti» il legislatore abbia inteso riferirsi ai procedimenti amministrativi o ai procedimenti giudiziari o agli uni e agli altri, è bene sottolineare, innanzi tutto, che il terzo comma dell'art. 4 del d.-l. n. 384/1992 ha abrogato l'art. 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile ovvero una disposizione relativa al procedimento giudiziario e non anche a quello amministrativo.

Il riferimento ai «procedimenti instaurati anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge», senza che vi sia stata distinzione tra le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 4, porta a ritenere che il legislatore abbia voluto riferirsi ai soli procedimenti giudiziari, visto che le disposizioni di cui al terzo comma attengono soltanto al procedimento giudiziario.

La necessità che i procedimenti siano «ancora in corso» alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 384/1992, perché possano ritenersi inapplicabili le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 4, rafforza il convincimento che si sia inteso far riferimento ai soli procedimenti giudiziari, in quanto la non definitività di un procedimento amministrativo rileva ai fini della procedibilità, ma non anche della proponibilità, dell'azione giudiziaria, mentre la proponibilità di un'azione giudiziaria, di cui trattasi, presuppone e dà per avvenuto l'esaurimento del procedimento amministrativo.

La suesposta interpretazione dell'art. 4, quarto comma, del d.-l. n. 384/1992, convertito nella legge n. 438/1992, comporterà, quindi, una declaratoria di improponibilità della domanda, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 4, se il ricorso giudiziario dovesse essere stato depositato in cancelleria dopo l'entrata in vigore del decreto-legge e dopo il ricorso del termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione amministrativa in prima istanza o dalla formazione del provvedimento amministrativo di silenzio-rifiuto.

Siffatta conclusione porta, ad avviso di questo pretore, ad una irragionevole e ingiustificata discriminazione tra soggetti che prima dell'entrata in vigore del d.-l. n. 384/1992 abbiano iniziato l'azione giudiziaria e soggetti che alla stessa data non abbiano iniziato l'azione giudiziaria, sebbene per gli uni e gli altri la normativa precedente avesse riconosciuto la facoltà di poter adire il giudice nel termine di cinque anni dalla decisione amministrativa.

L'art. 4, quarto comma, sembra, quindi, confliggere con l'art. 3 della Costituzione, ravvisandosi una irragionevole disparità di trattamento legislativo fra i titolari di diritti sostanziali in materia previdenziale e pensionistica da far valere nei confronti dell'I.N.P.S.; la scelta del legislatore, che ha stabilito la salvezza solamente delle domande giudiziali già proposte alla data del decreto-legge, con una norma urgente ed immediata di chiusura, che potrebbe avere senso solo con riferimento a regole di natura strettamente processuali, non appare ispirata ad un adeguato e ragionevole criterio di distinzione, al fine di una disciplina normativa che giunge anche alla sostanziale soppressione normativa dello stesso diritto di azione.

L'art. 4, secondo comma, in combinato disposto con il quarto comma dello stesso articolo, appare altresì in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, perché la previsione *ex abrupto* di un diverso termine di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria impedisce di fatto la tutela giurisdizionale di un diritto, non essendo stato legislativamente previsto transitoriamente tra una disciplina e l'altra alcun termine per la proposizione dell'azione giudiziaria, quando dovesse essere già decorso quello annuale della decisione amministrativa.

L'art. 4, secondo comma, in combinato disposto con il quarto comma dello stesso articolo, risulta infine confliggere anche con l'art. 38 della Costituzione, in quanto l'esercizio di un diritto ad una prestazione previdenziale non può essere pregiudicato da norme di legge di immediata applicazione, quando l'interessato abbia prestato legittimo affidamento su disposizioni normative di diverso contenuto.

Le suddette questioni di legittimità costituzionale risultano rilevanti nel presente giudizio, in quanto il ricorso giudiziario è stato depositato in cancelleria in data 6 aprile 1993 dopo l'entrata in vigore del d.-l. n. 384/1992 e dopo il decorso del termine annuale, ma non quinquennale, dalla decisione amministrativa, di cui è contestata la legittimità.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo e quarto comma, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, per le ragioni di cui alla motivazione che precede, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione;

Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Ordina la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Savona, addì 11 novembre 1993

Il pretore: ZERULLI

94C0027

N. 805

*Ordinanza emessa l'11 novembre 1993 dal pretore di Savona
nel procedimento civile vertente tra Zeni Giuliana e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Prestazioni previdenziali per soggetti affetti da tubercolosi - Sostituzione al termine di decadenza quinquennale, già previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria, del più breve termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Applicazione di tale normativa a tutti i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione *de qua* - Irragionevole disparità di trattamento ed incidenza sui principi della difesa in giudizio e della tutela giurisdizionale.

**(D.-l. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, secondo e quarto comma, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).
(Cost., artt. 3, 24 e 113).**

IL PRETORE

A scioglimento della riserva che precede;

RITENUTO IN FATTO

Corricorso depositato in data 6 aprile 1993, Zeni Giuliana conveniva in giudizio dinanzi al pretore di Savona, in funzione di giudice del lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Esponeva la ricorrente di essere affetta da TBC in fase attiva e di aver presentato in data 11 aprile 1991 all'I.N.P.S. domanda per la concessione delle prestazioni antitubercolari; che la procedura amministrativa si era esaurita negativamente, con la comunicazione del provvedimento di reiezione del ricorso in data 17 settembre 1991.

Tutto ciò premesso, previa ammissione di consulenza medico-legale, chiedeva l'affermazione del proprio diritto alle prestazioni antitubercolari, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e onorari di lite.

Costituendosi ritualmente in giudizio, l'I.N.P.S. ha eccepito preliminarmente la decadenza della ricorrente dall'azione, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, così come convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

La difesa dell'istituto ha sollevato altresì eccezioni di merito, concludendo per il rigetto della domanda attrice.

All'udienza del 19 ottobre 1993 la ricorrente, nel replicare all'eccezione di decadenza sollevata dall'I.N.P.S., ha affermato la non applicabilità dell'art. 4 del d.-l. n. 384/1992 alla fattispecie.

OSSERVA IN DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 804/1993).

94C0028

N. 806

*Ordinanza emessa l'11 novembre 1993 dal pretore di Savona
nel procedimento civile vertente tra Bellavite Giuseppina e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Prestazioni previdenziali per soggetti affetti da tubercolosi - Sostituzione al termine di decadenza quinquennale, già previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria, del più breve termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Applicazione di tale normativa a tutti i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione *de qua* - Irragionevole disparità di trattamento ed incidenza sui principi della difesa in giudizio e della tutela giurisdizionale.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, secondo e quarto comma, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).
(Cost., artt. 3, 24 e 113).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva che precede;

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato in data 6 aprile 1993, Bellavite Giuseppina conveniva in giudizio dinanzi al pretore di Savona, in funzione di giudice del lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Esponiva la ricorrente di essere affetta da TBC in fase attiva e di aver presentato in data 15 maggio 1991 all'I.N.P.S. domanda per la concessione delle prestazioni antitubercolari; che la procedura amministrativa si era esaurita negativamente, con la comunicazione del provvedimento di reiezione del ricorso in data 7 dicembre 1991.

Tutto ciò premesso, previa ammissione di consulenza medico-legale, chiedeva l'affermazione del proprio diritto alle prestazioni antitubercolari, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e onorari di lite.

Costituendosi ritualmente in giudizio, l'I.N.P.S. ha eccepito preliminarmente la decadenza della ricorrente dall'azione, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, così come convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

La difesa dell'istituto ha sollevato altresì eccezioni di merito, concludendo per il rigetto della domanda attrice.

All'udienza del 19 ottobre 1993 la ricorrente, nel replicare all'eccezione di decadenza sollevata dall'I.N.P.S., ha affermato la non applicabilità dell'art. 4 del d.-l. n. 384/1992 alla fattispecie.

OSSERVA IN DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 804/1993).

94C0029

N. 807

*Ordinanza emessa l'11 novembre 1993 dal pretore di Savona
nel procedimento civile vertente tra Arrus Anna e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Prestazioni previdenziali per soggetti affetti da tubercolosi - Sostituzione al termine di decadenza quinquennale, già previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria, del più breve termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Applicazione di tale normativa a tutti i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione *de qua* - Irragionevole disparità di trattamento ed incidenza sui principi della difesa in giudizio e della tutela giurisdizionale.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, secondo e quarto comma, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).
(Cost., artt. 3, 24 e 113).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva che precede;

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato in data 6 aprile 1993, Arrus Anna conveniva in giudizio dinanzi al pretore di Savona, in funzione di giudice del lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Esponendo la ricorrente di essere affetta da TBC in fase attiva e di aver presentato in data 5 marzo 1991 all'I.N.P.S. domanda per la concessione delle prestazioni antitubercolari; che la procedura amministrativa si era esaurita negativamente, con la comunicazione del provvedimento di reiezione del ricorso in data 19 settembre 1991.

Tutto ciò premesso, previa ammissione di consulenza medico-legale, chiedeva l'affermazione del proprio diritto alle prestazioni antitubercolari, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e onorari di lite.

Costituendosi ritualmente in giudizio, l'I.N.P.S. ha eccepito preliminarmente la decadenza della ricorrente dall'azione, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, così come convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

La difesa dell'istituto ha sollevato altresì eccezioni di merito, concludendo per il rigetto della domanda attrice.

All'udienza del 19 ottobre 1993 la ricorrente, nel replicare all'eccezione di decadenza sollevata dall'I.N.P.S., ha affermato la non applicabilità dell'art. 4 del d.l. n. 384/1992 alla fattispecie.

OSSERVA IN DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 804/1993).

94C0030.

N. 808

Ordinanza emessa il 16 marzo 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 dicembre 1993) dal tribunale della libertà di Reggio Calabria sull'appello proposto dal p.m. di Reggio Calabria avverso l'ordinanza del g.i.p. nei confronti di Pannuti Luigi.

Processo penale - Misure cautelari personali (nella specie: custodia in carcere) - Decisione con cui il tribunale della libertà, accogliendo l'appello del p.m., dispone una misura cautelare - Sospensione dell'esecutività della decisione finché non sia divenuta definitiva - Incentivo alla proposizione di ricorsi per cassazione del tutto dilatori - Ingiustificata disuguaglianza tra i poteri del g.i.p. (il cui provvedimento è immediatamente esecutivo) e quelli del tribunale della libertà - Difetto di delega.

(C.P.P. 1988, art. 310, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 13, secondo comma, e 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, terzo comma, n. 3).

IL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello proposto dal p.m. di Reggio Calabria avverso l'ordinanza del g.i.p. del 30 novembre 1992 con la quale veniva rigettata la richiesta della misura cautelare di custodia in carcere nei confronti di Pannuti Luigi indagato per i reati di concussione e di omessa denuncia.

All'udienza camerale del 21 dicembre 1992 il p.m. proponeva: questione di legittimità costituzionale dell'art. 310, terzo comma, del c.p.p., per contrasto con gli artt. 76, 3 e 13 della Costituzione nella parte in cui, al terzo comma, prevede che «l'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare, è sospesa fino a che la decisione non è divenuta definitiva».

La questione sopra prospettata appare rilevante e non manifestamente infondata per i seguenti motivi:

1. — Illegittimità costituzionale dell'art. 310, terzo comma, del c.p.p., per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, primo comma, n. 3.

Quanto alla non manifesta infondatezza si osserva che l'art. 310, terzo comma, del c.p.p. subordina l'esecutività della decisione del tribunale della libertà di accoglimento dell'appello del pubblico ministero al fatto che la stessa sia divenuta definitiva, e ciò o a seguito di decorrenza dei termini di impugnazione del provvedimento col mezzo di ricorso per Cassazione, o in conseguenza di decisione della suddetta Corte che respinga, o comunque, dichiarare inammissibile il proposto gravame.

Questa norma non trova alcuna giustificazione in un sistema processuale che si ispira ad una sostanziale equiparazione della posizione della difesa con quella dell'accusa — sebbene ciò avvenga in termini funzionalmente contrapposti — e che tra l'altro costituisce espressione di un criterio ispirativo formalizzato nella stessa legge delega del 16 febbraio 1987, n. 81, laddove l'art. 2, primo comma, n. 3) della legge in commento dispone che il codice di procedura penale deve attuare i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri indicati, tra i quali, di primaria importanza, si evidenzia quello secondo cui «la partecipazione dell'accusa e della difesa (deve avvenire) su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento».

Detto art. 2, inoltre, al punto n. 59), ultima parte, in relazione alle direttive che vengono illustrate al legislatore delegato in tema di impugnabilità dei provvedimenti che dispongono una misura cautelare, prevede soltanto «la riesaminabilità anche nel merito del provvedimento che decide sulla misura di coercizione dinanzi al tribunale in camera di consiglio, con garanzia del contraddittorio e ricorribilità per Cassazione; previsione dell'immediata esecutività del provvedimento che pone in libertà l'imputato».

La richiamata disposizione, quindi, non prevede in alcun modo che il provvedimento con cui il tribunale della libertà accoglie l'appello del p.m. debba essere sospeso in attesa della definitività del medesimo di modo che l'art. 310 del c.p.p., terzo comma, appare con ogni evidenza in pieno contrasto con la legge delega che tace sul punto specificando la stessa soltanto che il provvedimento che pone in libertà l'imputato debba essere immediatamente esecutivo.

Appare dunque evidente il contrasto con l'art. 76 della Costituzione per difetto di delega, posto che, se il legislatore delegante si è preoccupato di specificare l'immediata esecutività dei provvedimenti che dispongono la libertà dell'imputato, lo ha fatto senz'altro per garantire una sostanziale equiparazione — seppure di segno inverso, perché conforme ad equità — con quella previsione legislativa che il legislatore delegato avrebbe dovuto emanare, e cioè quella concernente l'immediata esecutività del provvedimento del tribunale della libertà di accoglimento dell'appello del pubblico ministero.

E che questa sia l'unica plausibile interpretazione da dare alla volontà del legislatore delegante si trae dal fatto che, se avesse voluto far intendere altrimenti ed in senso conforme a quanto statuito dal censurato articolo (e cioè nel senso di negare l'immediata esecutività all'appello del p.m., accolto dal tribunale della libertà) avrebbe provveduto espressamente già in sede di delega, così come ha fatto per l'ipotesi inversa, non potendosi ritenere che avrebbe omesso un richiamo che appare della massima importanza per il legislatore delegato, non solo perché del tutto innovativo nel sistema codicistico italiano, dal momento che una norma analoga non era prevista nel previgente art. 263 del c.p.p. sempre in tema di appello del pubblico ministero —, ma anche perché trattasi di disposizione di non poco momento, che è in grado di frustrare enormemente l'attività investigativa in corso a causa dell'inevitabile intempestività dell'esecuzione del provvedimento cautelare, che determina nella quasi generalità dei casi un pregiudizio spesso irreversibile in ordine all'acquisizione delle fonti di prova, oltre al fatto di obbligare il pubblico ministero ad una anticipata discovery.

Né è plausibile parlare della norma di cui all'art. 310, terzo comma, come una possibile applicazione del principio del *favor libertatis*, così come fa la relazione ministeriale al progetto del vigente codice di procedura penale in sede di illustrazione del citato articolo, perché innanzitutto non vi è alcuna previsione in tal senso nella legge delega, per come si è avuto modo di evidenziare, e poi perché detto principio non può ricevere un'indiscriminata applicazione perché, ontologicamente, l'applicazione di dette misure attualizza un concreto superamento — nei casi e nelle forme previste dalla legge — delle esigenze di libertà per preminenti esigenze di giustizia connesse allo svolgimento delle indagini, che altrimenti vengono del tutto vanificate nel loro esito — come di fatto avviene, stante l'attuale formulazione dell'art. 310, terzo comma, del c.p.p. — sino ad arrivare al paradosso giuridico che la norma in questione crea, e cioè quello di prefigurare un più che legittimo spunto perché l'indagato si determini alla fuga valendo la decisione del tribunale come una spada di Damocle sulla sua libertà, pronta ad essere limitata una volta intervenuta la esecutività dell'appello medesimo.

Tutto ciò comporta, come naturale conseguenza, la proposizione di ricorsi per Cassazione del tutto dilatori, utilizzati come comodo espediente per rifuggire ad una decisione solo sospesa nella sua esecuzione ma già chiara nei contenuti che sono pienamente conosciuti dall'indagato, ricorrente.

— Illegittimità costituzionale art. 310, terzo comma, del c.p.p. per violazione dell'art. 13, secondo comma, e 3 della Costituzione.

Ma, ove ciò non bastasse, si segnala, altresì il contrasto del su richiamato art. 310, terzo comma, con l'art. 13 e 3 della Costituzione, in quanto, in tema di applicazione di misure cautelari personali, si registra un'assurda disparità di poteri tra il giudice per le indagini preliminari ed il tribunale della libertà.

Infatti, mentre il giudice per le indagini preliminari pronuncia il provvedimento restrittivo sulla base delle richieste del p.m. ed *inaudita altera parte*, ponendovi in essere un provvedimento che, se di accoglimento della richiesta dell'organo dell'accusa, è immediatamente eseguibile, viceversa, ove detto provvedimento restrittivo venga adottato dal tribunale della libertà (che è organo collegiale e non monocratico ed opera con le garanzie del contraddittorio nelle forme di cui allo stesso articolo), detta decisione, pur non essendo *inutile* data, stante la sua esecutività sospesa in attesa della definitività della stessa decisione, di fatto è come se lo fosse, tanto da indurre lo stesso tribunale della libertà, il più delle volte, a non emanare il provvedimento restrittivo perché, valutato il tempo necessario perché il provvedimento medesimo venga eseguito, lo stesso non viene a monte adottato, ritenendosi che le esigenze cautelari che l'accoglimento dell'appello stesso dovrebbe assicurare siano ampiamente vanificate dal decorso del tempo.

Ne consegue, in termini di rilevanza della questione esaminata che, l'art. 310, terzo comma, del c.p.p. pur essendo una norma che opera dopo l'emissione del provvedimento cautelare a seguito dell'accoglimento dell'appello, di fatto, ne condiziona la concreta emanazione, non fosse altro per i poteri decisorii di cui è dotato il tribunale della libertà: poteri che comprendono, nel ventaglio di richieste prospettate dal pubblico ministero — e salva l'ipotesi di cui all'art. 291, comma 1-bis del c.p.p. — la possibilità di irrogare la misura cautelare ritenuta più opportuna secondo i criteri di adeguatezza e di proporzionalità, la cui emanazione il tribunale deve necessariamente valutare non solo con riferimento al momento della richiesta da parte del p.m. al g.i.p., ma anche e soprattutto alla luce delle esigenze cautelari che permangono o residuano al momento della decisione dell'appello, in quanto senza quest'ulteriore valutazione l'appello medesimo si ridurrebbe ad una sterile revisione di alcune censure, del tutto disancorata da un substrato cautelare che deve essere immanente secondo i parametri di cui all'art. 272 del c.p.p., per come si ricava dallo stesso sistema dei criteri di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari, che altrimenti verrebbero applicate fuori dei casi prescritti dalla legge e con compressione ingiustificata della libertà personale.

Ed ancora, si rileva che la detta questione di costituzionalità — nei termini nei quali è stata sollevata — non poteva che porsi in questa fase, posto che il pubblico ministero è organo che non possiede un potere che *motu proprio* lo abiliti a prospettare una questione di legittimità costituzionale, la quale non può che porsi in via incidentale, e cioè nel corso di un giudizio, e questo non può che essere lo stesso appello promosso a seguito di rigetto della richiesta di custodia cautelare da parte del g.i.p., in quanto l'altra strada astrattamente percorribile — qual'è il giudizio in sede di incidente di esecuzione — di fatto è terreno impraticabile per il p.m., stante l'attuale formulazione dell'art. 310, terzo comma, che in questa sede si censura, dal momento che se il p.m., dinanzi ad un provvedimento di accoglimento dell'appello da parte del tribunale della libertà, emettesse ordine di esecuzione prima che lo stesso divenisse esecutivo al fine di provocare un incidente di esecuzione nel corso del quale prospettare l'attuale questione di incostituzionalità dell'articolo in commento, si esporrebbe non solo a procedimento disciplinare, ma anche ad un procedimento penale per abuso d'ufficio.

Non si comprende, inoltre, perché in *favor libertatis* che viene invocato come fondamento (peraltro discutibile) della sospensione del provvedimento emesso in sede di accoglimento dell'appello del p.m. non operi, invece, in una fase (qual'è quella della decisione del giudice delle indagini preliminari) in cui — almeno astrattamente — vi sarebbero maggiori ragioni che operasse, perché trattasi di decisione che scaturisce da un organo monocratico, e senza garanzie di contraddittorio, laddove il tribunale della libertà funge da organo d'appello per tutti i provvedimenti emessi da qualunque giudice in merito alla libertà personale.

Alla luce di quanto sopra esposto si evince con chiarezza il pregiudizio che l'indagine in corso riceverebbe da una paralisi di immediata esecutività della eventuale pronuncia di accoglimento dell'appello, sia per innegabili esigenze probatorie, visto il caso per cui si procede di concussione ambientale, col fine principale di bloccare l'inquinamento della prova testimoniale, sia per evitare il compimento di delitti dello stesso tipo di quelli per cui si procede: esigenze queste che sono pienamente ostacolate dall'operare dell'art. 310, terzo comma, del c.p.p., per le ragioni sopra esposte.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la questione sollevata non manifestamente infondata,

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina altresì che la presente ordinanza venga a cura della cancelleria notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Reggio Calabria, addì 16 marzo 1993

Il presidente estensore: CARUCCI

pag. 809

*Ordinanza emessa il 15 dicembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 dicembre 1993)
dal Tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Nigito Salvatore*

Ordinamento penitenziario - Condannati affetti da a.i.d.s. Differimento dell'esecuzione della pena previsto come obbligatorio, anziché facoltativo, come stabilito per altre categorie di malati gravi (soggetti affetti da tumore o diabetici) - Riserva ai primi di un trattamento ingiustificatamente privilegiato - Incidenza sul diritto da riconoscersi alle vittime dei reati alla effettiva punizione dei medesimi.

(C.P., art. 146, n. 3, modificato dal d.-l. 12 novembre 1992, n. 431).

(Cost., artt. 2 e 3).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Emette la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo alla concessione di differimento pena all'udienza del 15 dicembre 1992 premesso che il detenuto Nigito Salvatore nato il 16 settembre 1955 a Raddusa (CT), domiciliato in Collegno (TO), piazza Neruda, n. 7, in espiatione pene mesi cinque reclusione inflitagli con sentenza 30 maggio 1992 pretore Torino difeso dall'avv. di uff. Rossomando del foro di Torino;

Visto il parere favorevole del p.g.;

Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

Verificata, preliminarmente, la regolarità delle comunicazioni relative ai prescritti avvisi al rappresentante del p.m., all'interessato ed al difensore;

Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

OSSERVA

Rilevato che Nigito Salvatore ha avanzato istanza di differimento dell'esecuzione della pena, rientrando nella previsione dell'art. n. 146 del codice penale, così come modificato dal recente d.-l. 12 novembre 1992, n. 491;

che tale intervento legislativo ha ampliato l'ambito della disciplina del rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, inserendovi il seguente principio: «Nel primo comma dell'art. 146 del codice penale è aggiunto il seguente numero: La esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita: se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nel casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'art. 286-bis, primo comma, del codice di procedura penale»;

che il sopracitato art. 286-bis del c.p.p., definisce in questi termini i casi di incompatibilità con lo *status detentionis*.

«L'incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi di Aids conclamata o di grave deficienza immunitaria»;

• Rilevato che ne risulta sconvolto il preesistente assetto voluto dal legislatore del 1930 che, mediante il ricorso allo strumento del «rinvio facoltativo» (art. 147 del c.p.), consentiva all'organo giurisdizionale competente di valutare caso per caso, eventualmente con il supporto di idonea perizia medica, la concreta necessità di differire l'esecuzione della sanzione penale, evitando di incorrere in apodittiche generalizzazioni.

Tale sistema normativo, che tutelava lo specifico interesse di tutti i malati (ivi compresi affetti da H.I.V.) che si trovassero «in condizioni di grave infermità fisica» (art. 147, n. 2, del c.p.), appariva conforme alla lettera ed allo spirito del dettato costituzionale, come riaffermato dalla Corte di cassazione nella pronuncia n. 2136 del 7 maggio 1991.

Integrale rispetto trovava il principio secondo cui «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo» di cui all'art. 2 della Carta costituzionale, assicurando comunque una generale tutela penale ai soggetti titolari degli interesse lesi o minacciati dalle fattispecie criminose commesse — o commissibili — da autori trovantesi nelle condizioni enumerate nell'art. 286-bis del c.p.p., esigenza che poteva venir variamente compressa o addirittura sacrificata solo allorquando collidesse con diversi principi di pari rilevanza e dignità, di volta in volta individuati in concreto dagli organi giurisdizionali.

Piana osservanza si garantiva inoltre al principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge senza distinzione di condizioni personali (art. 3), e ciò sotto un triplice profilo:

a) ribadendo come le pene inflitte dai competenti organi giurisdizionali debbano essere eseguite nei confronti di tutti coloro che le hanno riportate, con esclusione di categorie di «intoccabili» aprioristicamente stabilite;

b) evitando differenziazioni tra i soggetti affetti da H.I.V. e/o Aids conclamata e coloro che sono preda di infezioni e malattie dal medesimo esito infausto ai quali, pur in presenza degli stessi presupposti anche in merito ai tempi di evoluzione della patologia in atto, non è estesa questa più favorevole disciplina;

c) salvaguardando una uniformità di trattamento tra titolare dell'interesse protetto e autore del fatto di reato affetto da infezione da H.I.V. con la mancata previsione di un estratto «diniego di tutela» del primo causa le particolari condizioni del secondo, al di fuori di uno specifico accertamento da parte dell'autorità a ciò preposta.

Neppure potevano dirsi violati i basilari principi secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27) e la salute è un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32) dal momento che, qualora il soggetto potesse giovare, in libertà, di cure e terapie indispensabili non praticabili in stato di detenzione eppure mediante ricovero in ospedali civili od in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 dell'o.p. — ovvero, ancora, a cagione della gravità delle condizioni, l'espiazione della pena di appalesasse in contrasto con il senso di umanità, soccorreva sempre l'istituto del c.d. differimento facoltativo (art. 147 del c.p.) che permetteva di ovviare tempestivamente a tali situazioni abnormi.

Rilevato che l'innovazione legislativa del d.l. 12 novembre 1992, n. 431, inserendo questa nuova ed autonoma ipotesi di rinvio obbligatorio in aggiunta alla originaria previsione limitata alla donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi (art. 146 del c.p. nn. 1 e 2), ha di fatto mescolato situazioni radicalmente distanti fra loro, l'una annotata da una rinuncia definitiva all'applicazione della sanzione penale, le altre incidenti sulla pretesa punitiva solo i termini di momentanea sospensione, per fatti, quali la gravidanza o la nascita di un bambino da meno di sei mesi, che non sono a tutta evidenza «una grave infermità fisica»;

Rilevato che è stata in tal modo introdotta per i soggetti che versano nelle condizioni di cui all'art. 286-bis, primo comma, del c.c.p. (in quanto richiamato dall'art. 146, n. 3, del c.p.) una ingiustificata — a parere di questo tribunale — Clausola di immunità penale, una sorta di astratta previsione di non assoggettabilità a sanzione, spogliando una specifica categoria di persone della soggettività attiva penale;

Rilevato che l'attuale sistema normativo sembra presentare aspetti di incostituzionalità, contrariamente a quanto sopra evidenziato con riferimento alla pregressa disciplina.

Il dibattuto d.l. n. 431 1992 pare innanzitutto porsi in contrasto con l'art. 2 della costituzione, laddove viene a mentire l'assunto di una generalizzata tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, quantomeno nei confronti di coloro i cui interessi risultino aggrediti da chi trovasi nelle condizioni descritte dal decreto stesso, che si vedono privati di efficace tutela penale in assenza dello strumento che ne assicura la necessaria forza intimidatrice.

Più evidente si manifesta il contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della nostra Carta costituzionale.

Irragionevole appare la discriminazione dei malati «comuni» rispetto agli affetti da H.I.V. (in particolare ove si rifletta che la scienza medica riscontra i medesimi caratteri di gravità, irreversibilità ed ingravescenza — tipici della patologia da H.I.V. — anche nella maggior parte delle malattie di tipo neoplastico ed in alcune forme patologiche di tipo cronico, come la malattia diabetica).

Del pari ingiustificata la creazione di una categoria di individui sottratta (nel senso sopravvissuto) al generale assioma per cui le pene inflitte vanno eseguite nei confronti di tutti coloro che le hanno riportate, nonché il fatto che nella comparazione fra l'interesse del soggetto leso e quello dell'autore di reato affetto da H.I.V. debba sempre soggiacere il primo, indipendentemente da una più approfondita analisi del caso di specie;

Rilevato che il nuovo orientamento normativo non può dirsi più aderente al dato costituzionale neppure sotto il profilo del rispetto degli artt. 27, terzo comma, e 32, primo comma, poiché l'esito della esperienza medico-scientifica in materia rivela come l'infezione da H.I.V. presenti caratteri di estrema dinamicità e varietà di situazioni, in rapporto alle quali va concretamente provato che l'applicazione della pena leda il fondamentale diritto alla salute o si risolva in un trattamento contrario al senso di umanità (prescindendo dai casi in cui la cessazione delle cure e della assistenza comunque assicurate dalle strutture carcerarie si tradurrà in danno di quei soggetti che si vogliono invece favorire).

Con ben diversa puntualità la problematica ~~svia~~esposta era stata recepita nella circolare n. 3370/5770 del Ministero di grazia e giustizia del 25 luglio 1991 — avente appunto per oggetto «~~d~~ detenuti affetti da sindrome da H.I.V.» — dove, dato atto della notevole variabilità ed incostanza del quadro clinico delle infezioni da H.I.V. — si rimandava al giudizio degli organi competenti, investiti del «difficile compito di valutare, nei singoli casi, la sussistenza delle condizioni che consentono il permanere del soggetto in ambiente carcerario o che ne consigliano il trasferimento presso il domicilio o in una struttura esterna»;

Rilevato pertanto che la invocata disciplina del rinvio obbligatorio della pena per gli affetti da H.I.V. e/o Aid conclamata — come modificata a seguito dell'entrata in vigore del d.-l. 12 novembre 1992, n. 431 — appare inficiata dal vizio di illegittimità costituzionale;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione la questione di costituzionalità dell'art. 146, n. 3 del c.p., così come modificato dal d.-l. 12 novembre 1992, n. 431, nella parte in cui prevede il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per i soggetti affetti da infezione da H.I.V. nei casi previsti dall'art. 286-bis, primo comma, del c.p.p.;

Sospende il presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata all'interessato, alla procura generale a Torino ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati della Repubblica.

Torino, così deciso in data 15 dicembre 1992.

Il presidente f.f.: VIGILINO.

94C0032

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

635519
20037

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI

Libreria PIROLA MAGGIOLI,
di De Luca
Via A. Herio, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA

Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO

Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 69
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivenditori generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)

Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)

C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA S.c.a.r.l.
Via Farini, 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA

Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.s.
Piazza della Borsa, 15

UONE

Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercalovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)

Ed. BATTAGLIA GIORGIA

Via Mascagni

FROSINONE

Cartolibreria LE MUSE

Via Marittima, 15

LATINA

Libreria LA FORENSE

Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)

Edicola di CIANFANELLI A. & C.

Piazza del Consorzio, 7

RIETI

Libreria CENTRALE

Piazza V. Emanuele, 6

ROMA

Libreria DEI CONGRESSI

Viale Civiltà del Lavoro, 124

LE G. Libreria Economico Giuridico

Via Santa Maria Maggiore, 121

Cartolibreria ONORATI AUGUSTO

Via Raffaele Garofalo, 33

Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA

c/o Chiosco Pretura di Roma

Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)

Libreria DI MICCO UMBERTO

Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)

Cartolibreria MANNELLI

di Rosaria Sabatini

Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)

Cartolibreria MANCINI DUILIO

Viale Trieste

VITERBO

Libreria "AR" di Massi Rossana e C

Palazzo Uffici Finanziari

Località Pietratre

LIGURIA

IMPERIA

Libreria ORLICH

Via Amendola, 25

LA SPEZIA

Libreria CENTRALE

Via Colli, 5

SAVONA

Libreria IL LEGGIO

Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)

Cartolibreria GRAN PARADISO

Via Valera, 23

BERGAMO

Libreria LORENZELLI

Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA

Libreria QUERINIANA

Via Trieste, 13

COMO

Libreria NANI

Via Cairoli, 14

CREMONA

Libreria DEL CONVEGNO

Corso Campi, 72

MANTOVA

Libreria ADAMO DI PELLEGRINI

di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.

Corso Umberto I, 32

PAVIA

GARZANTI Libreria internazionale

Palazzo Università

Libreria TICINUM

Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO

Libreria ALESSO

Via dei Caimi, 14

VARESE

Libreria PIROLA

Via Albuzzi, 8

Libreria PONTIGGIA e C.

Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA

Libreria FOGOLA

Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO

Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO

Libreria DI E.M.

Via Caprigione, 42-44

ISERNIA

Libreria PATRIARCA

Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA

Libreria BERTOLOTI

Corso Roma, 122

Libreria BOFFI

Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)

Casa Editrice ICAP

Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI

Libreria BORELLI TRE RE

Corso Alfieri, 364

BIELLA (Vercelli)

Libreria GIOVANNACCI

Via Italia, 6

CUNEO

Casa Editrice ICAP

Piazza D. Galimberti, 10

TORINO

Casa Editrice ICAP

Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)

JOLLY CART di Lorusso A. & C.

Corso V. Emanuele, 65

BARI

Libreria FRATELLI LATERZA

Via Crisanzio, 16

BRINDISI

Libreria PIAZZO

Piazza Vittoria, 4

CORATO (Bari)

Libreria GIUSEPPE GALISE

Piazza G. Matteotti, 9

FOGGIA

Libreria PATIERNO

Portici Via Dante, 21

LECCE

Libreria MILELLA

di Lecce Spazio Vivo

Via M. Di Pietro, 28

MANFREDONIA (Foggia)

IL PAPIRO - Rivendita giornali

Corso Manfredi, 126

TARANTO

Libreria FUMAROLA

Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)

Libreria LOBRANO

Via Sassari, 65

CAGLIARI

Libreria DESSI

Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO

Libreria DELLE PROFESSIONI

Via Manzoni, 45/47

ORISTANO

Libreria SANNA GIUSEPPE

Via del Ricovero, 70

SASSARI

MESSAGGERIE SARDE

Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA

Libreria SCIASCIA

Corso Umberto I, 36

CATANIA

ENRICO ARLIA

Rappresentanze editoriali

Via V. Emanuele, 62

Libreria GARGIULO

Via F. Riso, 58/58

Libreria LA PAGLIA

Via Etna, 353/355

ENNA

Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO

Libreria PELLEGRINI

Via Cavour, 42

FIRENZE

Libreria MARZOCCO

Via de' Martelli, 22 R

GROSSETO

Libreria SIGNORELLI

Corso Carducci, 9

LIVORNO

Libreria AMEDEO NUOVA

di Quilici Irma & C. S.n.c.

Corso Amedeo, 23/27

LUCCA

Editrice BARONI

di De Mori Rosa s.a.s.

Via S. Paolino, 45/47

Libreria Prof.le SESTANTE

Via Montanara, 9

MASSA

GESTIONE LIBRERIE

Piazza Garibaldi, 8

PISA

Libreria VALLERINI

Via dei Mille, 13

PISTOIA

Libreria TURELLI

Via Macalile, 37

SIENA

Libreria TICCI

Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO

Libreria EUROPA

Corso Italia, 6

TRENTO

Libreria DISERTORI

Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)

Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.

Via Gramsci, 41

PERUGIA

Libreria SIMONELLI

Corso Vannucci, 82

TERNI

Libreria ALTEROCCA

Corso Tacito, 29

VENETO

PADOVA

Libreria DRAGILI - RANDI

Via Cavour, 17

ROVIGO

Libreria PAVANELLO

Piazza V.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccozio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L. 357.000		- annuale	L. 65.000	
- semestrale	L. 195.500		- semestrale	L. 45.500	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L. 65.500		- annuale	L. 199.500	
- semestrale	L. 46.000		- semestrale	L. 108.500	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L. 200.000		- annuale	L. 687.000	
- semestrale	L. 109.000		- semestrale	L. 379.000	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 0 5 0 9 4 *

L. 3.900